

**RELAZIONE IN ADEMPIMENTO DELL' INCARICO PER "VERIFICHE CONTABILI  
NELLE SOT DELLA PROVINCIA DI COMO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI  
FUSIONE/SCISSIONE PER INCORPORAZIONE IN COMO ACQUA S.R.L."**

a cura di

**Prof. Dott. Angelo Palma**

**Dott. Silvio Cerruti**

**Como, 6 aprile 2018**

**STUDIO PALMA**  
CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

**STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

**RELAZIONE IN ADEMPIMENTO DELL' INCARICO PER "VERIFICHE CONTABILI NELLE SOT DELLA PROVINCIA DI COMO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE/SCISSIONE PER INCORPORAZIONE IN COMO ACQUA S.R.L."**

**PREMESSA**

Gli scriventi Prof. Dott. Angelo Palma e Dott. Silvio Cerruti hanno ricevuto in data 09.01.2018 dal Presidente della società Como Acqua Srl l'incarico che si trascrive: "L'attività svolta ha per oggetto:

1. *di concerto con l'Ufficio D'Ambito, l'analisi delle differenze e la verifica della conciliazione dei dati delle perizie con quelli già inseriti nei ModStratificazione già comunicati nei periodi regolatori all'ARERA. In particolare:*
  - a. *verifica analitica dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e del corretto trattamento contabile dei fondi di ammortamento e dei contributi ricevuti;*
  - b. *verifica di eventuali eccedenze scaturenti da rivalutazioni o da altre poste non riconoscibili con i criteri imposti dal nuovo regime regolatorio e del trattamento contabile;*
  - c. *verifica del conseguente calcolo del valore residuo delle suddette poste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 153 del T.U. 152/06 ed in particolare con le disposizioni introdotte dall'ARERA;*
  - d. *verifica della valutazione dei crediti e delle rettifiche per svalutazione;*
  - e. *verifica dei rischi legali, fiscali e previdenziali;*
2. *esame del risultato delle indagini, con l'evidenziazione delle eventuali differenze derivanti dai riscontri previsti nel punto 1;*
3. *evidenziazione degli effetti sui patrimoni netti delle società incorporande ai fini della determinazione dei rapporti di concambio;*
4. *suggerimenti in merito alle possibili scelte e alle soluzioni giuridiche e contabili."*

Rassegnano il presente elaborato, la cui struttura è la seguente:

1. Modalità di svolgimento dell'incarico
2. Precisazioni di ordine giuridico e di ordine metodologico sulla fusione/scissione tra società
3. L'operazione di fusione (scissione) in corso in Como Acqua. Un primo giudizio sulla conformità delle "perizie di stima" e delle complementari "perizie tecniche" alle indicazioni fornite dall'*advisor* PWC
4. La formula ARERA nella valutazione delle immobilizzazioni materiali. La verifica del processo e del risultato delle "perizie tecniche"
  - 4.1. La verifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali: introduzione
  - 4.2. L'analisi e i risultati delle "perizie tecniche"
  - 4.3. Prime considerazioni sui risultati derivanti dall'analisi delle "perizie tecniche"
5. La verifica del processo e del risultato relativi alla stima dei fondi rischi
  - 5.1. La verifica della valutazione dei crediti e delle rettifiche per svalutazione
  - 5.2. La verifica dei rischi legali, fiscali e previdenziali
  - 5.3. Considerazioni degli scriventi sulla valutazione dei crediti, dei rischi legali, fiscali e previdenziali
6. Considerazioni finali derivanti dall'esame delle "perizie di stima"
7. Conclusioni
8. Precisazioni sull'applicazione della formula ARERA. Il significato e la rilevanza nell'attribuzione del valore alle immobilizzazioni materiali facenti parte del patrimonio delle SOT nell'ambito di operazione di fusione/scissione
9. Costatazioni e suggerimenti operativi
10. Adempimenti fusione/scissione delle SOT in Como Acqua

\*\*\*\*

Gli scriventi danno atto che per svolgere l'incarico hanno esaminato quanto segue:

- i documenti denominati "Como Acqua Project, Criteri di valutazione" e "Documento illustrativo" rilasciati in data 09.03.2017 da PWC;
- le perizie di valutazione/stima redatte dai professionisti incaricati da ciascun organo amministrativo delle SOT partecipanti alla fusione/scissione, unitamente alle sottostanti perizie tecniche di stima del valore delle immobilizzazioni materiali;
- la relazione dell'esperto B.D.O. redatta, a sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c., sul rapporto di cambio delle azioni;

- il documento Allegato A, di cui alla delibera 664/2015/R/IDR della ARERA;
- i dati forniti da ciascuna SOT all'Ufficio d'Ambito in sede di elaborazione degli incrementi tariffari per i periodi regolatori 2014-2015 e 2016-2019;
- la documentazione specifica espressamente richiesta dagli scriventi alle SOT per lo svolgimento dell'incarico e richiamata nel prosieguo dell'elaborato.

## **1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Gli scriventi, in aggiunta all'esame della documentazione dinanzi indicata, hanno avuto incontri presso la sede di ciascuna SOT, con la presenza in prevalenza del Presidente, del Direttore, del Responsabile Amministrativo e, in alcuni casi, del/i perito/i per raccogliere informazioni ulteriori e specifiche.

A tal fine gli scriventi hanno altresì inviato, sempre per esigenze di completamento nella raccolta di informative per lo sviluppo dell'incarico, distinte lettere ai Presidenti delle SOT e ai consulenti fiscali, che si trascrivono nella formulazione più comune:

Lettera indirizzata ai Presidenti: *"Facendo seguito all'incontro del ..... presso la sede di ..... e nell'ambito dello svolgimento dell'incarico attribuitoci da Como Acqua di effettuare specifiche verifiche contabili per ciascuna SOT partecipante all'operazione di fusione, quale conferma delle prime richieste e delle eventuali risposte verbali, chiediamo cortesemente di fornirci le seguenti informazioni:*

1. *poiché in occasione dell'incontro è emerso che la società nasce per trasformazione di precedente ....., e preso atto di quanto dispone l'articolo 31 della Delibera dell'ARERA del 28.12.2015 664/2015/R/idr. in merito alle fonti contabili dei valori ai fini della determinazione dell'IP, chiediamo di poter disporre delle fonti contabili, ovvero per categoria di cespiti la formazione del valore per anno con il corrispondente richiamo di fatture, SAL, mandati di pagamento, ecc.;*
2. *preso atto che la situazione patrimoniale redatta ai fini del progetto di fusione risale al 31.12.2016, e vi sarà l'esigenza, nella migliore delle ipotesi, che la società e, per essa, il Presidente, dichiarino che la situazione patrimoniale stessa non ha subito sostenibili modificazioni rispetto ad oggi, è opportuno che con urgenza sia redatta una situazione aggiornata al 31.12.2017, non perfetta, ma attendibile;*
3. *elenco di tutte le eventuali controversie passive e cause in corso, delle eventuali controversie intime o di imminente inizio e di ogni altra eventuale passività potenziale, con il corrispondente ammontare del rischio e dell'appostazione stimata nel bilancio al 31.12.2016, ed eventuali accertamenti successivi a tale data;*
4. *dichiarazione di regolarità contributiva a tutto il 31.12.2017;*

5. dettaglio dei crediti e delle fatture da emettere di ammontare significativo al 31.12.2016 e loro successiva evoluzione nell'anno 2017, allo scopo di verificare quali crediti non sono stati incassati;
6. indicazione del valore stimato al 31.12.2016 delle fatture da emettere per conguagli e del corrispondente valore successivamente determinato attraverso le misurazioni;
7. dettaglio dei crediti al 31.12.2016 per i quali è stata effettuata analitica svalutazione, con evidenziazione del correlato importo del fondo svalutazione/rischi su crediti;
8. dettaglio dei crediti al 31.12.2016 per i quali è stata effettuata forfettaria svalutazione, con evidenziazione del correlato importo del fondo svalutazione/rischi su crediti;
9. dettaglio dei crediti di ammontare significativo al 31.12.2017 con l'evidenziazione di eventuali criticità legate all'incasso;
10. in contabilità sono transitati contatori? Se sì, come sono stati contabilizzati? Quale costo di esercizio o quale costo pluriennale? E in questo ultimo caso con quale aliquota di ammortamento?"

E con successiva e-mail: "Spett.Le ....., mi richiamo al nostro incontro e alla discussione, tra le altre, in merito alla copertura finanziaria degli investimenti. Chiedo cortesemente di poter ricevere, in aggiunta a quanto già richiesto con lettera del .... u.s. e con riferimento al punto 1 della stessa, più precise informazioni sulle fonti di copertura finanziaria degli investimenti "emersi" con la/e trasformazione/i e, in particolare, su eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, oppure ancora da istituti di credito."

Lettera indirizzata ai consulenti fiscali: "Gentile Collega, sono stato incaricato da Como Acqua, unitamente al dott. Cerruti, di effettuare verifiche contabili nell'ambito di definite aree della società ..... (SOT) partecipante alla fusione per incorporazione in Como Acqua.

La società mi ha riferito che Lei assiste la stessa negli aspetti fiscali.

Su tali premesse, Le sarei grato se mi fornisse i seguenti elementi informativi:

1. ultimo periodo di imposta per cui è stato definito il reddito imponibile;
2. informazioni sulla situazione fiscale e sulle possibili conclusioni per gli esercizi non ancora definiti;
3. eventuali accertamenti in rettifica degli imponibili dichiarati ai fini delle imposte dirette sul reddito e delle imposte indirette;
4. stima di qualsiasi passività potenziale che potrebbe emergere a carico della società.

La prego di far seguire cortese risposta **entro e non oltre il 22 gennaio 2018**.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i dati da noi assunti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico ricevuto e saranno da noi conservati in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto."

## **2. PRECISAZIONI DI ORDINE GIURIDICO E METODOLOGICO SULLA FUSIONE (SCISSIONE) TRA SOCIETÀ**

La disciplina del codice civile sulla fusione prevede, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, tre documenti :

1. la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, che deve essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione (art. 2501-*quater* c.c.);
2. la relazione redatta dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, che deve illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e deve segnalare le eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501-*quinquies* c.c.);
3. uno o più esperti per ciascuna società deve redigere relazione sulla congruità del rapporto di cambio, indicando il metodo o i metodi seguiti per la determinazione dello stesso, e i valori risultanti dall'applicazione del metodo. La relazione deve anche evidenziare le eventuali difficoltà di valutazione incontrate (art. 2501-*sexies* c.c.).

Le predette disposizioni necessitano di alcuni approfondimenti di ordine metodologico e applicativo, indicati di seguito:

- i. **la situazione patrimoniale** è predisposta per un **duplice scopo**:
  - per permettere a tutti i soci delle società partecipanti alla fusione e, a maggior ragione, alla società incorporante (nella fattispecie Como Acqua S.r.l.) di conoscere la composizione del patrimonio delle società incorporate, preso atto che, con l'atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c., l'incorporante stessa riunisce su di se per aggregazione tutti i valori patrimoniali delle incorporate;
  - per permettere ai creditori sociali di valutare la garanzia patrimoniale, ovvero l'opportunità di opporsi, o meno, alla fusione (art. 2503 c.c.).

Sul **piano tecnico-applicativo**, richiamato l'art. 2501-*quater* c.c., la situazione patrimoniale **deve** essere redatta in conformità alle disposizioni sul bilancio di esercizio, ovvero secondo le regole previste dagli **articoli dal 2423 al 2426 del codice civile, integrate dai principi contabili OIC**; ne segue che la situazione patrimoniale è espressa a valori contabili.

- ii. per quanto riguarda la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, quale componente del progetto di fusione da redigere a cura dell'organo amministrativo, la norma **non** precisa quali debba/no essere il principio/i di valutazione da utilizzare per questo scopo.

È pacifico che lo strumento per la determinazione del rapporto di cambio, **non** è il valore contabile, già adempiuto dalla situazione patrimoniale disposta dall'art. 2501-*quater*, bensì il **valore effettivo** o economico di ciascuna società partecipante alla fusione.

La dottrina e la prassi, ivi compresi i principi italiani di valutazione (PIV), suggeriscono **criteri diversi**, lasciando al valutatore il compito di utilizzare quello ritenuto **più appropriato**, tenuti presenti il fine della valutazione, le caratteristiche intrinseche dell'azienda, l'attività esercitata, ecc.

Indipendentemente dal metodo prescelto per la determinazione del capitale economico, sottostante all'espressione del concambio, **due** aspetti devono essere messi in evidenza nella fattispecie della fusione:

- ciò che rileva **non** è tanto la misura del **valore assoluto** da attribuire alle società partecipanti alla fusione, bensì il **valore relativo**, ossia il valore di una società rispetto a ciascuna delle altre. Infatti l'obiettivo finale della valutazione nella fusione è la determinazione del rapporto di cambio, ossia della proporzione del numero delle azioni/quote della società incorporande destinate ad essere ritirate dalla circolazione e il numero delle azioni/quote che l'incorporante assegna ai soci delle incorporande. Ecco dunque che lo scopo delle valutazioni delle società interessate dall'operazione di fusione non è tanto la stima dei livelli assoluti del valore del capitale economico, quanto piuttosto l'ottenimento di **valori significativamente raffrontabili** ai fini della determinazione del rapporto di cambio;

- la fondamentale esigenza consiste nell'adozione di **criteri e tecniche applicative comuni**, ovvero **omogenei** a tutte le società oggetto di valutazione, con l'obiettivo della **confrontabilità** dei valori, finalizzata in ultima analisi alla determinazione di un rapporto di cambio accurato e attendibile.

Tutti questi aspetti devono formare oggetto di riscontro nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio predisposto, ai sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c. dall'esperto.

Si ritiene opportuno inoltre precisare che la situazione patrimoniale e la perizia di stima del valore economico di ciascuna società partecipante alla fusione, che costituiscono supporto per le determinazioni e per la relazione dell'organo amministrativo, rappresentano **due** documenti del **tutto autonomi e redatti con finalità diverse, ben distinte, e senza interrelazione alcuna.**

In conclusione, "situazione patrimoniale" e "perizie di stima" operano su due **differenti** binari, ma **paralleli**; la **prima** per creare il nuovo stato patrimoniale di partenza dell'incorporante

Como Acqua Srl, **la seconda** per esprimere la misura della partecipazione di ciascuna SOT al capitale sociale di partenza della incorporante a fusione conclusa; raggiunto quest'ultimo obiettivo i valori peritali **cessano** ogni loro funzione.

Se si volesse esser ancor più precisi la situazione patrimoniale ex art. 2501-*quater* c.c. è base, ma solo tale, per i processi valutativi correlati alla determinazione del valore economico, tant'è che i periti sono soliti nei propri elaborati rappresentare, quale fonte, i dati contabili (patrimonio netto contabile), le successive rettifiche agli stessi, che portano, quale risultato, ai valori rettificati (patrimonio netto rettificato).

Per le ragioni dianzi espresse sulla **differente funzione**, da un lato della situazione patrimoniale a valori contabili (ex art. 2501-*quater* c.c.) e dall'altro della situazione a valori economici per il concambio (ex art. 2501-*quinquies* c.c.) e sulla **autonomia** dell'una rispetto all'altra è pacifico che i differenti valori, **maggiori** o **minori** relativi allo stesso bene (esempio impianto di depurazione) risultanti nella situazione economica rispetto a quella contabile **non possono, né devono**, indurre gli estensori dei bilanci di esercizio delle SOT (nella fattispecie quello al 31.12.2017) a **procedere a svalutazioni o rivalutazioni di valori contabili**. Le ragioni sono chiarite nei successivi paragrafi 6 e 8<sup>1</sup>.

Potrebbe invece, se vi fossero ragioni riconducibili alla disciplina civilistica e ai principi contabili OIC porsi l'esigenza di revisione nei valori (svalutazioni e rivalutazioni) nella redazione del **bilancio dell'incorporante a fusione avvenuta**.

---

<sup>1</sup> Cfr. L. A. Bianchi in "La congruità del rapporto di cambio nella fusione", Sole 24 ore, 2002; P. Abbadessa – G. B. Portale in "Le società per azioni", Tomo 2, Giuffrè, 2017; L. Guatri in "Trattato sulle valutazioni delle aziende", Egea, 1998.

**3. L'OPERAZIONE DI FUSIONE/SCISSIONE IN CORSO IN COMO ACQUA. UN PRIMO GIUDIZIO SULLA CONFORMITÀ DELLE "PERIZIE DI STIMA" E DELLE COMPLEMENTARI "PERIZIE TECNICHE" ALLE INDICAZIONI FORNITE DALL'ADVISOR PWC E ALLA FORMULA ARERA**

Come noto l'operazione in corso ha per oggetto la fusione/scissione in Como Acqua S.r.l. di numero 12 SOT.

A tal fine, richiamando solo gli adempimenti fondamentali richiesti nella disciplina del codice civile dall'art. 2501-ter al 2504-bis, questi riguardano:

- i. la redazione da parte di ciascuna SOT della "situazione patrimoniale" richiesta dall'art. 2501-*quater* c.c., avvalendosi del bilancio di esercizio al 31.12.2016 approvato dall'Assemblea dei Soci.
- ii. la redazione del progetto di fusione, all'interno del quale deve essere indicato "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro". Dai riscontri effettuati gli scriventi hanno accertato che:
  - il progetto di fusione/scissione è stato redatto e approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna SOT; il documento è stato approvato dalle Assemblee dei Soci, ad eccezione delle Assemblee di Canturina Servizi Territoriali S.p.A. e dell'Azienda Servizi Integrati Lambro, che hanno espresso voto contrario, e dell'Assemblea di Sud Seveso Servizi S.p.A. che non ha raggiunto il quorum deliberativo;
  - ai fini della misura del valore economico di ciascuna SOT, antecedente la determinazione dei rapporti di cambio, ogni Organo Amministrativo ha affidato incarico a professionista, che ha rilasciato "perizia di stima" asseverata nella quale è precisato che, in conformità alle indicazioni ricevute dall'*advisor* PWC, la valutazione delle immobilizzazioni materiali facenti parte del patrimonio di ogni SOT, affidata a perito tecnico che ha rilasciato apposito documento, è stata effettuata utilizzando il "criterio del valore residuo" indicato nella formula dettata da ARERA con la delibera 664/2015/R/IDR, formula che costituisce base matematica ai fini della determinazione della tariffa idrica;
- iii. è stata rilasciata, in conformità all'art. 2501-*sexies* c.c., relazione dell'esperto, nella fattispecie la società di revisione B.D.O., nominata dal Consiglio di Amministrazione di Como Acqua, con cui è attestata la congruità del rapporto di cambio, unitamente all'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato per la determinazione dello stesso.

L'*Advisor* PWC, nei documenti di indirizzo appositamente predisposti, consegnati e discussi con i periti, dopo aver evidenziato le finalità delle valutazioni nei processi di fusione (in cui - è bene sottolinearlo - ad essere rilevanti non sono le determinazioni di valore in termini assoluti, ma l'**omogeneità** dei criteri di valutazione e i **valori "relativi"**, in modo da consentire un raffronto tra gli

stessi e, quindi, di "pesare" le realtà aziendali che si aggregano), indica quale riferimento per la stima del valore economico delle SOT il cd. **metodo patrimoniale semplice**.

L'applicazione di detto metodo comporta, tra l'altro, la necessità di assumere, in luogo del valore contabile, il **valore corrente** delle immobilizzazioni tecniche. In questo quadro, in ordine alla stima delle immobilizzazioni materiali, l'*Advisor* indica, quale configurazione di valore, il cd. "**Valore Residuo**", richiamando al riguardo la **delibera ARERA del 28.12.2015 664/2015/R/idr, All. A Art. 31**.

Richiamate sinteticamente le indicazioni dell'*Advisor*, ad esito dell'analisi generale dei documenti peritali, gli scriventi possono preliminarmente affermare che ciascun valutatore (contabile e tecnico) si è attenuto alle generali linee guida indicate da PWC (metodo patrimoniale semplice), con la precisazione che il professionista che redatto la perizia di stima (contabile) ha recepito nella sostanza, come già detto, nella determinazione finale del valore economico della SOT, il valore delle immobilizzazioni indicato dal perito tecnico.

Come detto, la dottrina e la prassi consolidata attraverso "i Principi di Valutazione Italiani" suggeriscono più criteri per esprimere il valore effettivo o economico di una società nella fattispecie della fusione, quale mezzo per la determinazione del rapporto di cambio.

Nella fattispecie della fusione di Como Acqua S.r.l è stato **deciso** di assumere per la valutazione dei beni più importanti del patrimonio delle SOT, le immobilizzazioni materiali, il criterio del "**valore residuo**" **conforme alla formula prevista dall'ARERA nell'ambito delle disposizioni tariffarie**.

Questa si è dimostrata di fatto di **non facile applicazione** soprattutto per il rigore di alcuni riferimenti applicativi, talvolta **non allineati** con i comuni principi di formazione del bilancio di esercizio. Inoltre un fattore di ulteriore **criticità** è derivato dall'incarico attribuito a **periti diversi** in una operazione già di per sé complessa, in quanto interessata da dodici società, fatto che **non** ha favorito **l'omogeneità nell'applicazione** della formula ARERA.

In conclusione, sulla base della documentazione analizzata, gli scriventi ritengono che le perizie di stima predisposte a beneficio delle società partecipanti alla fusione, con le complementari valutazioni delle immobilizzazioni materiali effettuate dai tecnici, siano in generale **aderenti alle indicazioni** fornite dall'*advisor* PWC con riguardo al generale **metodo di valutazione** da utilizzare per la determinazione del capitale economico della società; **problematiche** sono emerse invece negli **aspetti applicativi** per giungere alla determinazione del valore delle immobilizzazioni materiali, in conformità a quanto previsto dalla formula ARERA, sui quali gli scriventi si soffermeranno nei successivi paragrafi.

#### **4. LA FORMULA ARERA NELLA VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. LA VERIFICA DEL PROCESSO E DEL RISULTATO DELLE "PERIZIE TECNICHE"**

##### **4.1 La verifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali: introduzione**

L'incarico prevede nei punti a), b) e c) quanto segue:

- a. *verifica analitica dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e del corretto trattamento contabile dei fondi di ammortamento e dei contributi ricevuti;*
- b. *verifica di eventuali eccedenze scaturenti da rivalutazioni o da altre poste non riconoscibili con i criteri imposti dal nuovo regime regolatorio e del trattamento contabile;*
- c. *verifica del conseguente calcolo del valore residuo delle suddette poste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 153 del T.U. 152/06 ed in particolare con le disposizioni introdotte dall'ARERA.*

Nell'ambito del processo di determinazione del valore economico delle SOT partecipanti alla fusione è stato prescelto – come già precisato – che, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, il relativo valore sia determinato ricorrendo alla formula dell'art. 31 dell'All. A delle Delibera ARERA disposta per esprimere la misura del "valore residuo" degli anzidetti beni nel caso di "subentro".

Gli scriventi, a tal fine, hanno esaminato le perizie tecniche sottostanti le perizia di stima (contabile) per verificare se il **processo di valutazione delle immobilizzazioni** sia **conforme** alle componenti previste nella formula, che sono costituite da:

- **il valore lordo delle immobilizzazioni (IP)**. Dispongono l'art. 14.1 e 14.2 del sopra citato allegato A *"Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie ...omissis..."*;
- **il fondo ammortamento (FA)**, che deriva dalla stratificazione delle quote di ammortamento calcolate in conformità all'art. 14;
- **i deflatori (df)**, previsti dal 1961 per anno formazione del bene, da applicare al valore lordo di ciascuna categoria di immobilizzazione e al corrispondente fondo ammortamento (Art. 12.4);
- **i contributi a fondo perduto in conto capitale (CFP)** erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti, inclusi i contributi di allacciamento (Art. 15 punti 15.4 e 15.5).

Gli scriventi hanno sottoposto a esame anche il criterio di contabilizzazione dei contatori e degli allacciamenti.

Ciò premesso, gli scriventi hanno invitato le SOT, con lettere/e-mail citate in precedenza, a produrre documentazione idonea, che permettesse di verificare la conformità del processo di valutazione delle immobilizzazioni materiali alle disposizioni ARERA.

Ai fini della determinazione del valore residuo la verifica ha riguardato la formazione del costo storico del bene deflazionato su base 2016, la metodologia di calcolo del fondo di ammortamento attualizzato al 2016 e il trattamento dei contributi ricevuti in conto capitale.

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a \left[ (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a$$

#### La determinazione del costo storico del bene deflazionato

L'adozione della formula comporta l'applicazione al costo storico del bene dei deflatori previsti per anno di formazione del cespite; ciò in conformità all'art. 14 dell'allegato A della Delibera dell'ARERA 664/2015.

$$IP_{c,t} * dfl_t^a$$

#### La determinazione del fondo di ammortamento del bene deflazionato

La verifica eseguita ha interessato la metodologia di calcolo del fondo di ammortamento attualizzato al 2016, e previsto nell'allegato A della Delibera n. 664/2015 dell'ARERA, attraverso l'applicazione della formula che segue:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

La formula, ai fini della sua applicazione, è così di seguito esplicitata:

- il primo addendo si riferisce al Fondo Ammortamento 2011 (come ricostruito per il metodo tariffario MTT, che è già stato deflazionato dall'anno di acquisto fino al 31.12.2011), che deve essere ulteriormente deflazionato fino al 31.12.2016; ciò equivale a deflazionare direttamente il valore contabile del fondo ammortamento 2011 dall'anno di acquisto fino al 31.12.2016;
- il secondo addendo si riferisce alla somma delle singole quote di ammortamento dal 2012 al 2015 deflazionate dall'anno di acquisto fino all'anno di ammortamento, moltiplicate ulteriormente per

il rispettivo deflatore dell'anno di ammortamento al 2016 (applicando le aliquote introdotte da ARERA.

In sostanza equivale a deflazionare direttamente il valore contabile di ogni quota annua di ammortamento con riferimento all'anno di acquisto rispetto al 2016.

In conclusione, il tool di calcolo previsto dalla formula ARERA valorizza le quote di ammortamento successive al 2011, pari al valore di acquisto deflazionato all'anno di acquisto del cespite su base 2016 diviso per il numero di anni di durata del bene.

Tutto il fondo di ammortamento quindi viene così deflazionato per lo stesso deflatore utilizzato per il valore di acquisto del bene al corrispondente anno; **quindi un bene interamente ammortizzato deve presentare un valore residuo pari a zero anche dopo l'applicazione dei deflatori.**

Si riporta di seguito esempio di calcolo del valore residuo, quale differenza tra il costo storico deflazionato su base 2016 e il fondo ammortamento come sopra descritto.

Anno	Costo di acquisto	A Deflatore anno acquisto/base anno di riferimento	B Deflatore anno ammortamento/base anno 2016	AxB	Valore deflazionato anno/base 2016	Quota ammortamento deflazionata	Fondo ammortamento deflazionato	Valore residuo
1999	1.006.853,71				1.406.453,81			
2011						443.904,35	443.904,35	
2012		1,34	1,04	1,40		35.161,35	479.065,70	
2013		1,38	1,02	1,40		35.161,35	514.227,04	
2014		1,39	1,00	1,40		35.161,35	549.388,39	
2015		1,39	1,00	1,40		35.161,35	584.549,73	
2016		1,40						821.904,08

### **Il trattamento dei contributi ricevuti in conto capitale**

i contributi a fondo perduto in conto capitale erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti, inclusi i contributi di allacciamento, devono essere posti in deduzione dal valore del corrispondente investimento con questi effettuato; in parallelo, anche dal valore del complementare fondo d'ammortamento. I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto. (Art. 15, punti 15.4 e 15.5).

#### **4.2. L'analisi e i risultati delle "perizie tecniche"**

Di seguito sono evidenziate le problematiche che sono emerse in sede di esame delle perizie tecniche e i correttivi ai valori peritali che gli scriventi ritengono di introdurre in applicazione delle disposizioni ARERA.

##### **ALTO LURA S.R.L.**

Il perito tecnico, nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto del cespite su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive i deflatori riferiti a ciascun anno su base 2016. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 201.864,00.

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto non si ha evidenza, dai riscontri eseguiti, dell'esistenza di eventuali contributi a fondo perduto relativi all'unico cespite derivato nell'anno 2005 dal consorzio, quale precedente gestore del servizio, di importo pari a euro 311.302,00.

##### **ALTO SEVESO S.P.A.**

Nella perizia tecnica, effettuata in occasione della trasformazione dal "vecchio" consorzio in S.p.A. nel 1996, il perito valutò le opere suddivise per anno utilizzando il costo di ricostruzione, anziché il costo storico.

L'attuale perizia tecnica non ha avuto quindi a disposizione, come previsto nel nuovo regime regolatorio dati di costo, in quanto questi ultimi non risultano integralmente ricostruibili.

A fronte del valore peritale di euro 10.707.241,00, risulta in contabilità un valore lordo delle immobilizzazioni di euro 4.234.598,00 e un fondo di ammortamento di euro 1.541.009,00, per un netto di euro 2.693.589,00.

A nostro parere le immobilizzazioni sono state rivalutate dal perito senza tenere conto che:

- a fronte dell'usura tecnico-economica non è stato determinato l'ammortamento relativo agli esercizi precedenti al 2005;
- sui cespiti rilevati per la prima volta nel 1996 dal consorzio l'ammortamento risulta applicato contabilmente solo dal 2005, mentre nella perizia tecnica il fondo ammortamento è stato attribuito a cespiti fatti risalire ad anni dal 1975 in poi;
- i valori dei cespiti ammessi nel computo della tariffa dalla ARERA sono solo quelli documentati con il supporto delle scritture contabili e dei documenti di appoggio (fatture, ecc.) comprovanti il costo storico dei beni. Ne segue che le valutazioni con criteri parametrici (es. valore al metro lineare delle reti), anche se consacrati da perizia tecnica, a nostro parere non sono conformi alla tariffa ARERA;

- il perito tecnico non ha analizzato eventuali fruizioni di contributi a fondo perduto ricevuti a vario titolo a sostegno degli investimenti. Dai documenti ricevuti dalla SOT risulta che le opere antecedenti al 1996 erano tutte coperte da CFP, come confermato dal personale amministrativo.

Su tali premesse gli scriventi hanno potuto considerare ai fini della determinazione del valore residuo solo i riferimenti storico-contabili relativi al primo lotto di lavori risalente ai cespiti ante 1996, coperti da contributi a fondo perduto, e a opere eseguite negli anni 2008 e 2011, non coperte da contributi. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 10.051.095,00.

#### **ANTIGA S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto del cespite su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive, i deflatori riferiti a ciascun anno su base 2016. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 188.957,00. I cespiti ante anno 2000 sono stati valutati dal perito pari a zero, in quanto coperti interamente da contributi pubblici.

#### **AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive i deflatori riferiti a ciascun anno su base 2016. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 4.086.292,00.

Inoltre, sulla base della documentazione fornita dalla SOT e, richiamata la Delibera N.32 del 1996 del Consorzio Alto Lambro, risulta che le opere realizzate sino al 1995 sono state interamente coperte da contributi a fondo perduto. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ulteriormente ridotto di euro 3.047.091,00.

#### **CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive, i deflatori riferiti a ciascun anno su base 2016. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 451.393,00.

Inoltre si rileva che il perito non ha considerato che i costi capitalizzati per allacciamenti sono stati interamente coperti dal contributo degli utenti. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ulteriormente ridotto di euro 230.737,00.

#### **COLLINE COMASCHE S.R.L.**

Il perito tecnico ha applicato correttamente il deflatore ai fondi di ammortamento; non ha invece considerato alcuni contributi a fondo perduto ricevuti, nonché ratei di mutuo coperti dai Comuni soci o dal Ministero del Tesoro, di importo consistente.

Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 8.184.051,00.

#### **LIVESCIA S.R.L.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento ha considerato un valore di quest'ultimo molto inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle aliquote su tutto il periodo di anzianità dei beni. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 557.800,00.

Il perito tecnico non ha considerato altresì i contributi a fondo perduto provinciali ricevuti dalla SOT nel 2015 e 2016. A parere degli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ulteriormente ridotto di euro 169.765,00.

Infine, gli scriventi prendono e danno atto che non è stata acquisita documentazione aggiuntiva che permettesse di determinare il costo storico dei beni ante 1999 provenienti dalla trasformazione del consorzio. Il valore residuo di detti cespiti a tale data è pari a euro 95.635,00.

#### **PRAGMA S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto del bene su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive i deflatori riferiti ai rispettivi anni su base 2016. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 1.179.026,00.

Il perito non ha altresì considerato che i costi capitalizzati per allacciamenti sono stati interamente coperti dal contributo degli utenti; pertanto questo, unitamente al contributo ricevuto dai Comuni per le spese di ricerca perdite sostenute nel 2007, deve essere considerato nell'ambito della formula, ai fini del calcolo del valore residuo.

Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ulteriormente ridotto di euro 1.647.636,00.

Infine, gli scriventi prendono e danno atto che non sono state fornite documentazioni aggiuntive per determinare il costo storico dei beni materiali del 1998, provenienti dai trasferimenti dei rami d'azienda di due consorzi, valutati dal perito tecnico di allora (Praxi) con criteri non conformi alle precisazioni tariffarie. Il valore residuo di detti cespiti a tale data è pari a euro 747.017,00.

#### **SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento anziché utilizzare i deflatori dell'anno di acquisto su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive, i deflatori riferiti a ciascun anno su base 2016.

Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 2.549.866,00.

#### **VALBE SERVIZI S.P.A.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché applicare il deflatore dell'anno di acquisto su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive i deflatori riferiti ai rispettivi anni su base 2016.

Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 3.469.582,00.

#### **SERVICE 24 IDRICO S.R.L.**

Il perito tecnico nell'applicazione dei deflatori ai fondi di ammortamento, anziché applicare il deflatore dell'anno di acquisto su base 2016, ha applicato sul fondo ammortamento a tutto il 31.12.2011 e sulle quote di ammortamento successive i deflatori riferiti ai rispettivi anni su base 2016.

Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 33.623,00.

#### **ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.R.L.**

Il perito tecnico ha applicato non correttamente i deflatori. Sulla base dei riscontri effettuati dagli scriventi, il valore residuo dei cespiti oggetto di valutazione da parte del perito tecnico deve essere ridotto di euro 10.281,00.

#### **4.3. Prime considerazioni sui risultati derivanti dall'analisi delle "perizie tecniche"**

Come emerge dalla precedente analisi delle "perizie tecniche" relative a ciascuna SOT e dal congiunto riscontro della metodologia e della **tecnica applicativa utilizzata** rispetto alla formula ARERA, che avrebbe dovuto costituire **riferimento** per la determinazione del valore delle immobilizzazioni, sono emerse nella generalità delle SOT, **differenze** tra il risultato indicato nelle "perizie tecniche" e quello derivante dalle elaborazioni effettuate dagli scriventi, che sarà cura evidenziare anche nei successivi paragrafi 6 e 8; gli scriventi hanno anche rilevato talvolta **disomogeneità** nel processo tecnico-applicativo utilizzato dai diversi periti tecnici.

Si precisa che, in via generale, le ragioni delle differenze, in alcune SOT quantitativamente rilevanti, sono attribuibili per la quasi totalità delle perizie tecniche **all'applicazione del deflatore all'ammortamento** in modo non conforme alla formula; medesima **non conformità applicativa** delle disposizioni ARERA è stata rilevata dagli scriventi **per i contributi a fondo perduto** ricevuti a copertura finanziaria degli investimenti.

È opportuno effettuare anche la seguente precisazione:

- nel confronto tra il valore delle immobilizzazioni indicato nelle perizie tecniche sottostanti alle perizie di stima, con quello indicato in queste ultime è emerso che alcuni periti tecnici non hanno considerato nel "tool di calcolo" le immobilizzazioni materiali appartenenti alle **categorie "minori"** (ad esempio, attrezzature, automezzi, macchine elettroniche). Questi beni hanno costituito oggetto di valutazione successiva nella perizia di stima predisposte dai periti "contabili". Gli scriventi, preso atto della disomogeneità di comportamento nell'ambito delle perizie tecniche, hanno ritenuto di non dare particolare rilevanza a questo specifico aspetto valutativo per il modesto valore che le immobilizzazioni materiali "minori" rappresentano nel contesto di ciascuna e di tutte le perizie di stima. Si precisa in ogni caso che le anzidette immobilizzazioni sono state considerate dagli scriventi nella determinazione del valore complessivo delle immobilizzazioni.

A seguire è indicata tabella nella quale sono evidenziati, nella colonna 1 il valore attribuito dai **periti tecnici** alle immobilizzazioni, nella colonna 2 il valore delle immobilizzazioni **ricalcolato dagli scriventi** e nella colonna 3 la **differenza** tra i valori delle due colonne.

Tab. 1

<b>Società</b>	<b>1 Valore Immobilizzazioni da Perizia Tecnica</b>	<b>2 Valore immobilizzazioni da Perizia Tecnica rideterminato dagli scriventi</b>	<b>3 Differenza</b>
Alto Lura S.r.l.	12.667.088	12.465.224	(201.864)
Alto Seveso S.p.A.	10.707.241	656.146	(10.051.095)
Antiga S.p.A	1.392.652	1.203.695	(188.957)
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.	19.845.188	12.711.805	(7.133.383)
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	4.241.152	3.559.022	(682.130)
Colline Comasche S.r.l.	15.960.969	7.776.919	(8.184.050)
Livescia S.r.l.	865.005	137.440	(727.565)
Pragma S.p.A.	4.906.411	2.079.749	(2.826.662)
Sud Seveso Servizi S.p.A.	13.061.553	10.511.687	(2.549.866)
Valbe Servizi S.p.A.	10.538.858	7.069.276	(3.469.582)
Service 24 Idrico S.r.l.	94.324	60.700	(33.623)
Azienda Servizi Idrici Integrati S.r.l.	52.272	41.991	(10.281)
	<b>94.332.713</b>	<b>58.273.655</b>	<b>(36.059.058)</b>

## **5. LA VERIFICA DEL PROCESSO E DEL RISULTATO RELATIVI ALLA STIMA DEI FONDI RISCHI**

L'incarico prevede nei punti d) ed e) quanto segue: "*d) verifica della valutazione dei crediti e delle rettifiche per svalutazione; e) verifica dei rischi legali, fiscali e previdenziali.*"

Si tratta sul piano metodologico e applicativo, richiamati le disposizioni di legge e i principi contabili dell'OIC, di accertare che, sia nella predisposizione della situazione patrimoniale al 31.12.2016 richiesta dall'art. 2501-*quater* c.c., sia nelle perizie ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i valori oggetto di stima specifica facenti parte dei sopradetti rischi aziendali siano determinati correttamente secondo **competenza economica**. Il principio di competenza nella sua estrinsecazione si riferisce a fatti e a operazioni imputabili all'esercizio in chiusura, anche se la manifestazione monetaria si verificherà nel o negli esercizi successivi.

### **5.1 La verifica della valutazione dei crediti e delle rettifiche per svalutazione**

#### **Aspetti metodologici**

Si osserva anzitutto in proposito nella fattispecie delle SOT quanto segue:

- i crediti sono originati in via prevalente, o esclusiva, da ricavi per prestazioni di servizi di depurazione di acque reflue e/o distribuzione di acqua potabile, che sono rilevati in contabilità e in bilancio in base al principio della competenza nel momento in cui il servizio è reso, ossia quando la prestazione è stata effettuata;
- la generalità dei crediti è a breve scadenza, ovvero riscuotibili entro l'anno.

Per quanto riguarda il processo di valutazione dei crediti, è effettuato, com'è noto, secondo le disposizioni di legge e i principi applicativi, al presumibile valore di riscossione.

Per attuare in concreto detta valutazione i crediti devono essere suddivisi, in via preliminare, in due categorie:

- a. crediti vivi o di certo recupero, per i quali non è presente al momento della valutazione alcuna difficoltà di recupero;
- b. crediti di dubbia esigibilità. Ai fini della stima della presunta perdita è opportuno, sul piano metodologico, separarli in due categorie:
  - o crediti di ammontare significativo, per ciascuno dei quali si deve effettuare una stima analitica della presunta perdita;
  - o crediti numericamente numerosi e ciascuno di ammontare modesto, per i quali la stima della presunta perdita può essere effettuata in via forfettaria sulla base della passata esperienza.

Per principio generale occorre tener conto, nell'accertamento della inesigibilità, della scadenza, ovvero dell'anzianità del credito.

Ciò premesso, gli scriventi hanno invitato le SOT con lettere/e-mail già citate a produrre documentazione che permettesse di riscontrare il processo di valutazione/svalutazione seguito e, in parallelo, la misura del fondo svalutazione posto a rettifica del valore nominale dei crediti.

### **L'analisi e i risultati delle "perizie di stima"**

Di seguito è sviluppata, in un quadro di sintesi, la situazione relativa al processo di valutazione/svalutazione dei crediti di ciascuna SOT risultante nella situazione patrimoniale redatta dalla società ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c. e nella perizia di stima del professionista incaricato di determinare il valore economico della società ai fini dell'espressione del rapporto di cambio, integrate dalle analitiche informazioni richieste dagli scriventi agli uffici amministrativi di ciascuna SOT.

### **ALTO LURA S.R.L.**

La situazione al 31.12.2016 evidenzia che i crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 1.694.186,00, rettificati mediante fondo svalutazione crediti per complessivi euro 211.472,00.

Il perito osserva in merito alla svalutazione dei crediti quanto segue: *"la svalutazione ammonta a euro 211.472,25 e riflette la rettifica di valore dei crediti stessi per adeguarli al loro presumibile valore di realizzo tenuto conto della valutazione di rischi specifici"*.

La società in merito alla rettifica dei crediti per presunte perdite ha precisato che *"non sono stati riscontrati crediti di dubbia esigibilità che richiedessero svalutazione o accantonamenti specifici nel 2016. Il fondo presente nel bilancio al 31.12.2016 [euro 211.472,25] è stato stanziato in esercizi precedenti per rischi specifici relativi a posizione creditorie tutte già chiuse al 31.12.2016. Nell'esercizio è stato accantonato solo il fondo nei limiti fiscalmente deducibili. Non sono state fatte svalutazioni forfettarie, in quanto i crediti verso Comuni o società pubbliche sono valutati come certi ed esigibili; crediti verso utenti industriali, oltre a essere relativi a fatture non ancora scadute, sono ampiamente coperti da polizze fideiussorie o da depositi cauzionali."*

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti ciascuno caratterizzato da importo significativo e risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per complessive euro 1.273.760,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 688.208,00; tra i residui da incassare vi è credito di euro 454.388,00 verso Lariana Depur, che è parte di consulenza tecnica nell'ambito di causa in essere. L'importo potrà considerarsi libero dopo che il CTU si sarà espresso sul rapporto di dare/avere tra Alto Lura e Lariana Depur.

### **ALTO SEVESO S.P.A.**

La situazione al 31.12.2016 evidenzia che i crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 1.710.262,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 85.000,00.

In merito ai crediti e al corrispondente fondo svalutazione così si esprime il perito: *“il perito dopo aver controllato la correttezza delle operazioni sottostanti e la esigibilità del credito ne conferma il valore”*.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 1.710.262,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 1.310.135,00 e che il fondo svalutazione crediti, di complessivi 85.000,00 euro è stato determinato in via forfettaria per le depurazioni civili e in generale per le utenze per la depurazione delle acque industriali per complessive euro 54.848,00 e in via analitica con riferimento a specifici crediti in contestazione verso Comuni di complessivi euro 28.432,00.

### **ANTIGA S.P.A.**

La situazione al 31.12.2016 evidenzia crediti per prestazioni di servizi per complessivi euro 971.539,00 rettificati mediante fondo svalutazione crediti per complessivi euro 21.879,00, di cui euro 2.659,00 per fondo svalutazione crediti fiscale e euro 19.220,00 per fondo rischi su crediti.

La perizia di stima conferma l'esistenza dei due anzidetti fondi e, più precisamente: il fondo svalutazione crediti di euro 2.659,00 determinato secondo le disposizioni fiscali e il fondo svalutazione rischi crediti in sofferenza di euro 19.220,00, per il quale così si esprime il perito *“si tratta di un fondo rischi costituito per fronteggiare i rischi di eventuali rischi sui crediti in bilancio. L'importo è stato determinato attraverso un'analisi mirata della storicità (Aging) dei singoli crediti scaduti o sofferenti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto”*. Il perito ritiene congrui entrambi i fondi.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.12.2016 per euro 531.820,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 480.950,00; residuano da incassare euro 50.870,00, di cui euro 45.876,00 incagliati, ma in corso di riscossione, seppur lenta, e euro 4.994,00 irrecuperabili.

### **AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A.**

Gli scriventi precisano anzitutto che i dati contabili al 31.12.2016 sono correlati a operazione di scissione per permettere l'aggregazione del ramo “territorio Como” della SOT in Como Acqua.

I dati contabili derivano da situazione patrimoniale disaggregata al 31.12.2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.06.2017.

I crediti per prestazioni di servizi imputati al ramo “territorio Como” ammontano a complessivi euro 843.967,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 283.154,00.

Il perito precisa, in merito alla svalutazione dei crediti, che ha effettuato un esame delle componenti che costituiscono il fondo; detto esame ha *“evidenziato una serie di posizioni nei confronti di aziende*

*assoggettate a procedure concorsuali, di fallimento o di concordato preventivo, per l'importo complessivo di euro 156.514,00; queste voci sono analiticamente svalutate al 100% nonostante che nel caso di aziende in concordato preventivo si possa beneficiare in futuro di un riparto. Oltre a queste svalutazioni puntuali il fondo in esame include l'importo generico di 126.640,00 a fronte di alcune posizioni verso clienti che hanno manifestato difficoltà nell'adempiere regolarmente ai propri obblighi di pagamento...; si può ragionevolmente affermare che il fondo svalutazione crediti che figura nella situazione patrimoniale oggetto della presente relazione di stima sia congruo in relazione al prevedibile rischio di credito; nessuna rettifica viene quindi apportata a questa voce."*

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti ciascuno caratterizzato da importo significativo e risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 570.743,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 264.392,00, e che il fondo svalutazione crediti di complessivi euro 283.154,00 è frutto di analitica svalutazione per euro 156.514,00 e di svalutazione forfettaria per euro 126.640,00.

#### **CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A**

Gli scriventi precisano anzitutto che i dati contabili al 31.12.2016 sono correlati a operazione di scissione per permettere l'aggregazione della SOT in Como Acqua.

I dati contabili derivano non da bilancio approvato ma da estrapolazioni contabili effettuate dalla società e confermate dal perito.

I crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 631.737,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 598.207,00.

Il perito PWC nel proprio elaborato, diversamente dalla prassi consolidata in tema di valutazioni di aziende con il metodo patrimoniale semplice, nulla dice sulle rettifiche di valore ai crediti, nonché sui rischi aziendali (legali, previdenziali, fiscali, ecc.).

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 relativa al ramo scisso pari a euro 631.737,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 284.334,00 e che il fondo svalutazione crediti di complessivi euro 598.207,00, è frutto di analitica svalutazione per euro 553.981,00, e di svalutazione forfettaria (fondo svalutazione crediti fiscale) per euro 44.226,00.

#### **COLLINE COMASCHE S.R.L.**

La società Colline Comasche presenta complessità, in quanto gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) di competenza della società stessa, nonché per incarico di altri enti.

Da ciò discende un altrettanto complessa gestione dei crediti, infatti gli stessi sono al 31.12.2016 scomponibili nelle seguenti categorie:

<b>Crediti</b>	<b>31/12/2016</b>
Ruoli	1.615.276
Crediti in Equitalia	505.779
Crediti verso clienti	527.260
Note credito	- 87.851
<b>Totale</b>	<b>2.560.464</b>

Quanto al fondo svalutazione, pari a complessive euro 380.262,00, il perito osserva in merito quanto segue: *“si prende atto dell'inesistenza di posizioni a credito chiaramente inesigibili che non siano già state stralciate, dei limitati importi delle perdite verificatesi in passato (in rapporto al fatturato complessivo), dell'inesistenza di crediti nei confronti di procedure concorsuali ancora da girare a perdita e dell'avvenuto storno a costo dei crediti di limitato ammontare relativi a clienti ormai irreperibili e con utenze chiuse. Si è inoltre verificato che la percentuale dei crediti esigibili ed insoluti derivanti dalla fatturazione massiva (utenti del servizio idrico integrato) è stata di recente misurata al 2,06% della bollettazione complessivamente effettuata. Va inoltre osservato che, in virtù degli accordi a cui è stata data concreta attuazione in applicazione dei contratti di servizio in essere con i Comuni fino al 30.11.2015, il rischio ultimo di mancato incasso ricade di fatto su questi ultimi in quanto, esperita ogni utile attività di recupero, le partite non incassabili sono state e vengono riconosciute dal Comune alla società. Pertanto il rischio di perdita sui crediti derivanti da fatturazione massiva è limitato per la società ai crediti sorti nel periodo decorrente dall'1.12.2015 allorché Como Acqua S.r.l. è divenuto il gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Como e Colline Comasche s.r.l. un suo esecutore. A tale rischio derivante dalla fatturazione massiva si aggiunge quello dei clienti della depurazione industriale, che ricade direttamente sulla società, e quello degli altri crediti. Alla luce degli elementi appena esposti si ritiene congrua la svalutazione dei crediti effettuata nel bilancio 2016 e qui la si conferma per gli importi sopraindicati.”*

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 2.560.464,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 1.780.428,00 e che il fondo svalutazione crediti è di complessivi 380.262,00 euro. Questo consente, secondo le informazioni fornite dalla società di far fronte al rischio generico dei crediti da ruolo e dei crediti verso altri clienti in misura forfettaria, ai crediti verso utenti in sofferenza con stima analitica, ai clienti trasferiti al legale il cui rischio è determinato in misura forfettaria nella misura del 30% e ai clienti a Equitalia il cui rischio è determinato in misura forfettaria nella significativa percentuale dell'80%. Vi è da precisare che per i crediti sorti a tutto il 30.11.2015 (ancora

da incassare per euro 572.826,00) in conformità a convenzione, le eventuali insolvenze sono a carico dei Comuni di riferimento.

### **LIVESCIA S.R.L.**

La società esercita l'attività di depurazione delle acque reflue sia a beneficio di utenti civili, sia di utenti industriali, utilizzando l'impianto costruito e gestito dalla società Lariana Depura; ciò in virtù di convenzione, nell'ambito della quale è previsto che Lariana Depur riscuota i canoni della depurazione industriale, mentre le utenze civili sono rimosse, sempre in virtù di convenzione, dalla società Colline Comasche.

La società è stata trasformata da consorzio in S.r.l. nel maggio 2017; di conseguenza non dispone di un bilancio al 31.12.2016.

I dati relativi ai crediti derivano da elaborazioni effettuate dalla società e trasmesse agli scriventi.

I crediti per prestazioni di servizi, comprese le fatture da emettere, ammontano a complessivi euro 587.717,00.

La società ha informato gli scriventi che il rischio di credito per eventuali mancati incassi è a carico dei Comuni del comprensorio della Livescia per quanto riguarda le utenze civili e di Lariana Depur per quanto riguarda le utenze industriali. In ogni caso, con riguardo ai rischi crediti la stessa ha altresì precisato che *"non sono stati riscontrati crediti di dubbia esigibilità che richiedessero svalutazioni o accantonamenti specifici nel 2016. Nel bilancio non esiste il fondo svalutazione crediti in quanto trattasi di crediti verso soggetti solventi, quali: i crediti verso Comuni consorziati o società pubbliche che sono considerati certi ed esigibili; i crediti verso Lariana Depur sono rilevati sulla base di quanto già incassato da quest'ultima a titolo di utenze industriali"*.

### **PRAGMA S.P.A.**

La situazione al 31.12.2016 evidenzia crediti per prestazioni di servizi per complessivi euro 1.328.272,00 rettificati mediante fondo svalutazione crediti per complessivi euro 417.113,00, di cui euro 410.455,00 quale fondo rischi su crediti e euro 6.659,00 quale fondo svalutazione crediti fiscale.

La perizia non si sofferma sugli aspetti quantitativi relativi alla valutazione dei crediti, mentre sul piano descrittivo indica che i crediti commerciali sono iscritti a bilancio al presumibile valore di realizzo e il fondo svalutazione crediti è *"del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze" .... "Al fine di tener conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti" ... "In considerazione di quanto sin qui detto si ritiene che detta voce non debba essere modificata"*.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 1.328.272,00, sono stati incassati

nel 2017 per euro 593.219,00; tra i residui da incassare vi sono posizioni al legale per circa 137.000,00 euro e crediti scaduti oltre l'anno per circa 260.000 euro. A fronte di queste posizioni, per le quali vi è un rischio di mancato recupero, e dei crediti di certo recupero per i quali la svalutazione è stata effettuata in via forfettaria, è in essere al 31.12.2016, come indicato in precedenza, un fondo svalutazioni crediti di complessive 417.113,00 euro, di cui euro 410.455,00 per far fronte a rischi su crediti e euro 6.658,00 di determinazione forfettaria conforme alla disciplina fiscale.

### **SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.**

La situazione al 31.12.2016 evidenzia che i crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 349.077,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 63.164,00.

Il perito osserva in merito alla svalutazione dei crediti quanto segue: *"sono stati iscritti al valore ritenuto rappresentativo del loro presumibile realizzo"*.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 349.077,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 336.774,00 e che il fondo svalutazione crediti è di complessivi 63.164,00 euro. Questo consente, sulla base delle informazioni fornite dalla società, di far fronte a crediti incagliati relativi a tre utenti industriali per i quali i pagamento in ogni caso è in corso di rateizzo. La società ha altresì precisato che nel 2017 si è manifestata una particolare criticità per un utente industriale il quale è in ritardo nei pagamenti alle dovute scadenze. L'importo del fondo svalutazione crediti al 31.12.2016 dovrebbe, a giudizio della società, essere in grado di far fronte a tutte le suddette situazioni incagliate.

### **VALBE SERVIZI S.P.A.**

Gli scriventi precisano anzitutto che i dati contabili al 31.12.2016 sono correlati a operazione di scissione per permettere l'aggregazione della SOT in Como Acqua.

I dati contabili derivano non da bilancio approvato ma da estrapolazioni contabili effettuate dalla società e confermate dal perito.

I crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 299.000,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 170.000,00.

Il perito osserva in merito alla svalutazione dei crediti quanto segue: *"per quanto riguarda i crediti per utenze produttive e servizi Bottini non risultano significative problematiche di incasso; tuttavia in considerazione della particolare e difficile situazione economico generale e del rischio sui crediti legati agli incassi per conto terzi si ritiene prudentiale mantenere il fondo svalutazione crediti pari a 33.000,00."*

Il perito, per quanto riguarda i crediti verso i gestori riferisce che *“si ritiene di mantenere in essere il fondo svalutazione crediti pari a 137.000,00 euro ...”*.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti relativi al ramo oggetto di scissione risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 299.000,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 217.100,00 e che il fondo svalutazione crediti di complessivi euro 170.000,00, non trova riferimento in particolari posizioni di sofferenza, così come precisato dalla società.

#### **SERVICE 24 IDRICO S.R.L.**

La società gestisce la distribuzione di acqua potabile per conto di Comuni in virtù di convenzione. Non è proprietaria di alcun bene, ad eccezione di attrezzature e automezzi.

La situazione patrimoniale al 31.12.2016 evidenzia che i crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 431.207,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 68.928,00.

Il perito in merito alla svalutazione dei crediti osserva quanto segue: *“il fondo svalutazione crediti è finalizzato a coprire il rischio di perdite su crediti verso terzi privati relativo a partite antecedenti al biennio precedente l'ultimo esercizio [31.12.2016]. In merito ai crediti verso Comuni Soci dall'analisi della stratificazione temporale degli stessi emerge l'esistenza di crediti nei confronti di Comuni Soci superiori ai tre anni rispetto alla data di perizia. Non si ritiene tuttavia di dover apportare o prevedere di svalutare tali crediti (trattamento adottato anche dalla società e condiviso dal revisore), sia perché si tratta di crediti riconosciuti dagli enti-soci stessi (come riferito dalla società), sia perché appunto riferiti a soggetti da ritenersi comunque solvibili”*.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti risultanti dalla situazione al 31.12.2016 per euro 431.207,00, di cui 213.168,00 verso Soci, sono stati incassati nel 2017 per euro 189.465,00.

Il fondo svalutazione crediti di complessivi euro 68.928,00 secondo l'informativa ricevuta dalla società copre i crediti in sofferenza a tutto il 31.12.2013. La società e il perito non hanno evidenziato sofferenze maturati negli esercizi successivi tali da modificare l'ammontare del fondo preesistente.

#### **ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.R.L.**

La società gestisce la depurazione delle acque reflue per conto di Comuni in virtù di convenzione. Non è proprietaria di alcun bene, ad eccezione di attrezzature e automezzi.

La situazione al 31.12.2016 evidenzia che i crediti per prestazioni di servizi ammontano a complessivi euro 294.049,00, rettificati mediante un fondo svalutazione crediti per complessivi euro 28.470,00.

In merito alla svalutazione dei crediti il perito ritiene congruo il valore esposto nella situazione patrimoniale al 31.12.2016.

Si precisa che, dall'analisi delle informazioni richieste e della documentazione prodotta dalla società, i crediti verso clienti (Comuni) risultanti dal bilancio al 31.12.2016 per euro 294.049,00, sono stati incassati nel 2017 per euro 267.664,00 e che il fondo svalutazione crediti di complessivi euro 28.470,00 è frutto di analitica svalutazione per euro 27.000,00, e di svalutazione forfettaria (fondo svalutazione crediti fiscale) per euro 1.470,00.

## **5.2. La verifica dei rischi legali, fiscali e previdenziali**

### **Aspetti metodologici**

Trattasi di rischi comuni nelle aziende. Nella formazione del bilancio si determinano, per farvi fronte, passività stimate preordinate alla copertura di costi di possibile manifestazione futura; questi, per i principi della competenza e della prudenza, devono concorrere alla determinazione del reddito nell'esercizio in chiusura (nella fattispecie 31.12.2016).

Questi presentano la caratteristica della certezza per quanto riguarda l'esistenza, nel senso che non vi è dubbio che l'onere sia da sostenere; mentre sono incerti o indeterminati al momento della stima l'importo (quantum) e/o la scadenza (an), in quanto l'esito dipende dal verificarsi, o meno, di uno o più eventi in futuro.

Con riferimento alle anzidette verifiche, gli scriventi hanno richiesto alle SOT con lettera già citata l'eventuale esistenza di rischi per cause in corso, l'accertamento nella regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali; mentre per quanto riguarda i rischi fiscali gli scriventi hanno avanzato specifica richiesta al consulente fiscale di ciascuna SOT con lettera in precedenza citata al fine di conoscere la situazione relativa al rapporto tributario.

### **L'analisi e i risultati delle "perizie di stima"**

Di seguito si sviluppa, in quadro di sintesi, la situazione relativa a ciascuna SOT, per ogni rischio sopra indicato, con conclusivo giudizio di conferma, o meno, dei valori indicati nella situazione patrimoniale ex art. 2501-*quater* c.c. e nella perizia di stima.

### **ALTO LURA S.R.L.**

**Rischi legali:** si devono ricondurre sulla base dell'informativa tratta dalla società e confermata dal perito al rischio relativo al rapporto in essere con Lariana Depur, il cui rischio è già iscritto per l'intero ammontare eventualmente dovuto nel bilancio al 31.12.2016, tra i debiti.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 28.02.2018.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; che i dichiarativi risultano regolarmente inviati e che le imposte liquidate sono state regolarmente pagate; che non sono pervenuti alla società accertamenti in rettifica di imponibili; che non risultano passività potenziali di natura fiscale.

### **ALTO SEVESO S.P.A.**

Rischi aziendali: la società non ha fornito informazioni in merito.

Rischi previdenziali: la società non ha fornito informazioni in merito.

Rischi fiscali: la società è stata seguita nella consulenza fiscale fino al 31.12.2015 da studio professionale, sostituito in seguito da altro studio professionale. Per quanto riguarda il periodo di imposta fino al 31.12.2015, il consulente ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; che non risultano rischi fiscali da segnalare in merito agli esercizi ancora aperti; che non risultano accertamenti in rettifica degli imponibili dichiarati ai fini delle imposte dirette sul reddito e delle imposte indirette; sulla base delle informazioni in possesso non vi sono passività il cui manifestarsi potrebbe influire in maniera determinante e negativa sulla situazione patrimoniale della società.

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2016, il consulente ha precisato che: sono stati correttamente eseguiti gli adempimenti fiscali nell'anno 2017 e che non risultano situazioni suscettibili di dar luogo a contestazioni fiscali scaturenti dagli anni 2016 e 2017.

### **ANTIGA S.P.A.**

Rischi legali: sia il bilancio al 31.12.2016, sia la perizia non evidenziano rischi per cause in corso. Nelle note informative richieste dagli scriventi e prodotte dalla società è precisato che è pendente ricorso al TAR contro la Provincia di Como iniziato nel 2016, il cui rischio, nel caso di prosecuzione pratica è correlato alle sole spese legali stimate in circa 3.000 euro, e ancora, che in relazione a contestazioni da parte di soggetto confinante con il terreno di proprietà della società, il tentativo di mediazione avanti al Tribunale ha avuto esito negativo nel 2016. La società ha precisato che non vi sono responsabilità dirette e comunque non si è più avuta notizia da parte del soggetto interessato.

Rischi previdenziali: la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 29.04.2018.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato che *"ad oggi non risultano pendenze con il fisco, per l'anno 2016 tutte le imposte sono state pagate regolarmente alla scadenza, e ancora, ad oggi non siamo a conoscenza di accertamenti a rettifica degli imponibili dichiarati ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, né di preavvisi telematici in rettifica di imposte."*

### **AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A**

**Rischi aziendali:** la società ha dichiarato che non vi sono controversie passive e cause in corso. Nel 2017 sono state avanzate richieste per danni arrecati dalla società a terzi per i quali vi è copertura assicurativa.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 08.04.2018.

**Rischi fiscali:** il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; *"in base alle nostre conoscenze non risultano particolari tematiche da segnare in merito alla situazione fiscale; non risultano accertamenti fiscali pendenti; non sono note passività potenziali di natura fiscale che non siano state oggetto di esame ai fini della loro copertura con idonea fondo rischi o ai fini di una loro descrizione in nota integrativa"*.

### **CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.**

**Rischi aziendali:** la società ha dichiarato che non vi sono controversie passive e cause in corso, né eventuali controversie intimate o di imminente inizio e altre passività potenziali.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 09.03.2018.

**Rischi fiscali:** il consulente fiscale ha precisato quanto segue: *"l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2016"*; *"la situazione fiscale della società al 31/12/2017 non evidenzia particolari aree di criticità"*; *"dalla documentazione in possesso e dalle informazioni fornite dalla società non risultano esservi accertamenti in rettifica di imponibili dichiarati sia ai fini di imposte dirette sul reddito che di imposte indirette"*; *"non risultano passività latenti che possano emergere a carico della società"*.

### **COLLINE COMASCHE S.R.L.**

**Rischi aziendali:** il bilancio al 31.12.2016 evidenzia fondi rischi e oneri per complessive 30.323. Al riguardo il perito evidenzia il rischio di possibile richiesta da parte dell'ex INPDAP per posizioni relativi a dipendenti di consorzi pubblici a cui è succeduta la società di euro 10.322,91, nonché il rischio per eventuali contestazioni relativi a lavori svolti per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9, quantificati in euro 20.000.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 23.02.2018.

**Rischi fiscali:** il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; che gli adempimenti fiscali sono stati correttamente eseguiti e non si sono individuate situazioni suscettibili di dar luogo a contestazioni

fiscali per gli esercizi non ancora definiti; che non sono pervenuti alla società accertamenti in rettifica di imponibili; che non risultano passività potenziali di natura fiscale.

### **LIVESCIA S.R.L.**

Rischi aziendali: la società ha dichiarato che non vi sono controversie passive e cause in corso.

Rischi previdenziali: la società ha dichiarato di non avere rischi previdenziali in quanto priva di dipendenti.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; che i dichiarativi risultano regolarmente inviati e che le imposte liquidate sono state regolarmente pagate; che non sono pervenuti alla società accertamenti in rettifica di imponibili; che non risultano passività potenziali di natura fiscale.

### **PRAGMA S.P.A.**

Nel bilancio non figurano iscritti fondi rischi e oneri futuri. Ciò è confermato dal perito.

Per quanto riguarda i rischi previdenziali la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto documentazione da cui si può ricavare regolarità nel versamento degli stessi.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato quanto segue: *"in base agli elementi in nostro possesso l'ultimo periodo per il quale è stato definito il reddito imponibile è quello coincidente con l'anno 2012; non siamo in conoscenza di accertamenti o pendenze in corso sia ai fini delle imposte dirette sul reddito sia infine delle imposte indirette; non si prevedono passività potenziali di natura fiscale, con importo significativo."*

### **SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.**

Rischi legali: si devono ricondurre sulla base dell'informativa tratta dalla società e confermata dal perito al rischio relativo alla causa con l'esecutore della parte idraulica del nuovo impianto di depurazione (I° lotto, II° stralcio), il cui rischio è iscritto in bilancio al 31.12.2016 nella voce fondo per cause in corso di euro 94.784,81. Al riguardo la società ha informato che è in corso transazione con l'impresa appaltatrice che dovrebbe portare a corrispondere a saldo all'appaltatore l'importo di euro 33.000.

Rischi previdenziali: la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 27.02.2018.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato quanto segue: *"l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012 e che ad oggi non vi sono particolari"*

*informazioni in relazione a: gli esercizi non ancora definiti; eventuali accertamenti in rettifica; eventuali passività potenziali che potrebbero emergere."*

### **VALBE SERVIZI S.P.A.**

**Rischi legali:** la società ha dichiarato che *"non vi sono controversie passive in corso"*, con la precisazione che sono in tuttavia in essere i seguenti rischi, confermati anche dal perito; nello specifico:

- rischio contenzioso con Pragma a fronte del quale è iscritto un fondo per 54.000 euro, per far fronte al rischio di mancati incassi dei canoni di depurazione da parte degli utenti di Valbe per il tramite di Pragma;
- rischio relativo alla sistemazione di collettore risultato in alcuni tratti difettoso, e per il quale, a seguito di sentenza di Tribunale, è stato riscosso un indennizzo dovuto dalla società costruttrice del collettore stesso per euro 200.000,00 per il quale la società ritiene di dover eseguire i lavori conseguenti;
- rischio di euro 27.000 relativo a possibili richieste da parte di utenti fatturati ma non allacciati alla fognatura.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi alla data del 31.12.2017.

**Rischi fiscali:** il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; che non sono pervenuti alla società accertamenti in rettifica di imponibili; che non risultano passività potenziali di natura fiscale di importo significativo.

### **SERVICE 24 IDRICO S.R.L.**

**Rischi aziendali:** la società ha dichiarato che non vi sono controversie passive e cause in corso.

**Rischi previdenziali:** la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 26.04.2018.

**Rischi fiscali:** il consulente fiscale ha precisato quanto segue: l'ultimo modello unico presentato è relativo all'anno 2016; la società non presenta particolari criticità di carattere fiscale; ad oggi non ha alcuna posizione di contenzioso in essere e non risultano altre potenziali passività di carattere fiscale.

### **ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.R.L.**

**Rischi aziendali:** la società in risposta alle richieste avanzate dagli scriventi e il consulente interpellato per i rischi fiscali hanno indicato che esiste una potenziale contestazione da parte della Provincia di Como a seguito di verifiche effettuate presso gli impianti di depurazione per il periodo 2014-2017. La

società ha già presentato le proprie osservazioni. Nel caso in cui le contestazioni vengano confermate, le sanzioni potenziali potrebbero essere da un minimo di euro 81.000,00 a un massimo di euro 810.000,00.

Crediti: i crediti incassati nel 2017 ammontano ad euro 267.663,52.

Rischi previdenziali: la società ha dichiarato di essere regolare con il versamento dei contributi ed ha prodotto al riguardo certificato DURC con validità a tutto il 21.04.2018.

Rischi fiscali: il consulente fiscale ha precisato quanto segue: *"l'ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile è l'esercizio 2012; non esistono potenziali motivi di accertamento per gli esercizi non ancora definiti; non risultano accertamenti in essere di nostra competenza"*.

### **5.3. Considerazioni degli scriventi sulla valutazione dei crediti, dei rischi legali, fiscali e previdenziali**

Sull'argomento gli scriventi osservano, in via preliminare, che il riscontro sui processi di valutazione seguiti dalla società e dal perito (contabile) hanno richiesto alla società analitiche informazioni su ciascuna delle anzidette categorie. Ne segue che i risultati che sono emersi in ciascuna SOT e, analiticamente indicati in precedenza, traggono origine dalle informazioni ricevute, sulle quali gli scriventi hanno fatto affidamento.

Nel merito, dall'analisi e dai riscontri effettuati con riguardo alla valutazione/svalutazione dei crediti e alle stime relative ai fondi preposti alla copertura di rischi legali, fiscali e previdenziali gli scriventi **non hanno ritenuto** esservi ragione per introdurre alcuna rettifica in nessuna delle SOT.

## **6. CONSIDERAZIONI FINALI DERIVANTI DALL'ESAME DELLE "PERIZIE DI STIMA"**

Nei precedenti paragrafi 4 e 5 sono stati evidenziati i risultati delle analisi effettuate dagli scriventi su **due** specifiche aree, nel contesto del più ampio universo dei valori che hanno concorso alla determinazione del capitale economico di ciascuna delle SOT ai fini del concambio nell'operazione di fusione, ossia l'area delle **immobilizzazioni materiali** e l'area dei **fondi rischi**, in adempimento dell'incarico ricevuto.

Com'è noto, i redattori delle perizie di stima (contabile) hanno utilizzato per la determinazione del valore economico complessivo di ciascuna SOT i valori delle immobilizzazioni contenute nelle perizie tecniche.

Su tali premesse gli scriventi hanno seguito ovviamente il medesimo processo sostituendo, per determinare sempre il valore economico di ciascuna SOT, il valore delle immobilizzazioni da essi rettificato in conformità alla formula ARERA.

In questa fase gli scriventi hanno affrontato un ulteriore problema tecnico/contabile che riguarda il calcolo del cosiddetto "**effetto fiscale**".

Infatti la determinazione del valore economico di una società può generare, quale risultato, un valore **coincidente** con il valore contabile, oppure un valore **maggiore** o, al contrario, **inferiore**. In queste ultime due situazioni sono generate **plusvalenze o minusvalenze** per le quali è prassi sia calcolato, in corrispondenza, **l'effetto fiscale**.

La logica sottostante è la seguente: poiché il valore di riferimento nel processo di rivalutazione è rappresentato dal valore di mercato, questo non può essere considerato un valore lordo, bensì un valore depurato dell'imposta media che la società andrebbe a pagare sulla plusvalenza nel caso in cui il bene fosse venduto. Ragionamento opposto nel caso in cui si verificasse una minusvalenza.

Il problema che si pone è se, in presenza di plusvalori, questi debbano essere sottoposti a prelievo tributario figurativo/potenziale; se nel caso di minusvalori occorra accertare un credito di imposta. Limitando le ulteriori considerazioni all'ipotesi di emersione di plusvalori, a ben vedere, il calcolo dell'effetto fiscale dovrebbe discendere da una analisi della situazione tributaria specifica dell'azienda oggetto di stima. Infatti, potrebbe verificarsi che l'onere fiscale potenziale sulle plusvalenze sia neutralizzato, in tutto o in parte, da perdite pregresse utilizzabili nei futuri esercizi. Seguendo tale impostazione, in assenza di rilevanti plusvalori, sembrerebbe corretto, al limite, calcolare il valore attuale del risparmio di imposta correlato all'utilizzo di perdite riportabili a nuovo. Ovviamente tale calcolo sarà effettuato solo se si è in grado di ipotizzare un probabile futuro ritorno a risultati positivi.

Queste considerazioni meritano di essere calate ora nella realtà delle SOT, per le quali il processo di valutazione delle immobilizzazioni presenta caratterizzazioni del tutto **specifiche** e **particolari**, in quanto i risultati valutativi derivano dall'applicazione di formula disposta **unicamente** a beneficio

delle società operanti nel settore idrico. Richiamo per tutti, quale riferimento, la disposizione che impone l'adozione del "costo storico risultante dalle fonti contabili obbligatorie", anche per cespiti di formazione lontana, oppure i cui valori sono già stati **consacrati correttamente** nel bilancio di esercizio da **perizie asseverate** nell'ambito di precedenti operazioni straordinarie; e ancora quanto dispone sempre la formula con riguardo a **contributi in conto capitale** iscritti a suo tempo a bilancio in conformità alla allora vigente normativa. Inoltre le SOT presentano una ulteriore peculiare caratteristica: è difficilmente immaginabile che queste, attraverso l'operazione di fusione per incorporazione in Como Acqua siano **destinate, a fusione avvenuta, a formare oggetto di negoziazione**, ovvero siano collocate sul mercato.

Su tali premesse gli scriventi hanno ritenuto di **non** considerare nel processo valutativo delle immobilizzazioni facenti parte del patrimonio delle SOT l'**effetto fiscale positivo/negativo**.

Ciò premesso di seguito si indica nella successiva tabella (Tab. 2) il valore economico delle SOT risultante dal processo di revisione effettuato dagli scriventi.

Tab. 2

Società	Valore economico delle SOT risultante dal processo di revisione effettuato dagli scriventi
Como Acqua S.r.l.	1.221.232,00
Alto Lura S.r.l.	7.510.318,00
Alto Seveso S.p.A.	2.191.236,00
Antiga S.p.A	2.023.033,00
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.	9.576.876,00
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	2.376.698,00
Colline Comasche S.r.l.	9.506.493,00
Livescia S.r.l.	602.852,00
Pragma S.p.A.	1.443.159,00
Sud Seveso Servizi S.p.A.	11.634.467,00
Valbe Servizi S.p.A.	8.612.893,00
Service 24 Idrico S.r.l.	21.083,00
Azienda Servizi Idrici Integrati S.r.l.	98.719,00
	<b>56.819.059,00</b>

## 7. CONCLUSIONI

Dai riscontri effettuati dagli scriventi in conformità al mandato ricevuto è emersa una **rilevante differenza** tra il valore economico di ciascuna SOT risultante dalla perizia di stima e il corrispondente valore determinato dagli scriventi.

Le ragioni contabili della differenza sono dovute a difficoltà incontrate di fatto dai periti nell'applicazione della formula, senza dubbio molto tecnica, incentrata, come detto, sul calcolo dei deflatori relativi all'ammortamento e sui contributi a fondo perduto in conto capitale, i cui dati analitici sono indicati nella successiva tabella 5 (Tab. 5).

**La differenza sopra richiamata si ripercuote sia sulla misura del rapporto di cambio determinato dalla B.D.O, sia sulla misura di spettanza per ciascuna SOT nell'aumento del capitale sociale di Como Acqua S.r.l. per effetto della fusione/scissione.**

Di seguito sono indicate due tabelle, la prima (Tab. 3), estratta dalla relazione dell'esperto B.D.O. ex art. 2501- *sexies* c.c, ove sono indicati in particolare il rapporto di cambio e la misura dell'aumento di capitale in Como Acqua S.r.l di spettanza di ciascuna SOT<sup>2</sup>, la seconda (Tab. 4), ove sono indicati nella medesima successione i valori derivanti dal processo di revisione effettuato dagli scriventi.

Tab. 3

Società	Patrimonio netto conabile al 31/12/2016	Valore economico	N. azioni/quote costituenti capitale sociale	Valore per azione/quota	Rapporto di Cambio	Aumento Capitale in Como Acqua S.r.l.
Como Acqua S.r.l.	1.221.232,00	1.221.232,00	33.471,00	36,49		
Alto Lura S.r.l.	4.589.386,00	7.637.991,00	162.600,00	46,97	1,287	209.339,00
Alto Seveso S.p.A.	6.980.174,00	10.073.620,00	6.948.922,00	1,45	0,040	276.093,00
Antiga S.p.A	2.983.945,00	2.436.000,00	1.198.894,00	2,03	0,056	66.765,00
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.	12.986.472,00	15.643.230,00	1.710.000,00	9,15	0,251	428.743,00
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	2.093.783,00	2.779.523,00	622.982,00	4,46	0,122	76.180,00
Colline Comasche S.r.l.	13.435.215,00	16.485.898,00	4.219.134,00	3,91	0,107	451.838,00
Livescia S.r.l.	939.038,00	1.220.943,00	527.041,00	2,32	0,063	33.463,00
Pragma S.p.A.	2.667.814,00	3.641.069,00	39.275,00	92,71	2,541	99.793,00
Sud Seveso Servizi S.p.A.	8.748.166,00	12.642.444,00	2.900.000,00	4,36	0,119	346.499,00
Valbe Servizi S.p.A.	13.728.814,00	12.528.000,00	10.867.672,00	1,15	0,032	343.362,00
Service 24 Idrico S.r.l.	13.768,00	41.309,00	13.739,00	3,01	0,082	1.132,00
Azienda Servizi Idrici Integrati S.r.l.	112.418,00	109.000,00	49.279,00	2,21	0,061	2.987,00
	<b>70.500.225,00</b>	<b>86.460.259,00</b>				<b>2.336.194,00</b>

<sup>2</sup> Si fa presente che il valore economico della società Alto Lura S.r.l., il correlato rapporto di concambio e l'aumento di capitale in Como Acqua S.r.l. indicati nella Tab. 3, recepiscono la revisione effettuata da B.D.O nel documento finale sul rapporto di cambio, contenuto a pagina 16-17 del suo elaborato.

Tab. 4

Società	Patrimonio netto conabile al 31/12/2016	Valore economico	N. azioni/quote costituenti capitale sociale	Valore per azione/quota	Rapporto di Cambio	Aumento Capitale in Como Acqua S.r.l.
Como Acqua S.r.l.	1.221.232,00	1.221.232,00	33.471,00	36,49		
Alto Lura S.r.l.	4.589.386,00	7.510.318,00	162.600,00	46,19	1,266	205.840,00
Alto Seveso S.p.A.	6.980.174,00	2.191.236,00	6.948.922,00	0,32	0,009	60.056,00
Antiga S.p.A	2.983.945,00	2.023.033,00	1.198.894,00	1,69	0,046	55.446,00
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.	12.986.472,00	9.576.876,00	1.710.000,00	5,60	0,153	262.479,00
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	2.093.783,00	2.376.698,00	622.982,00	3,82	0,105	65.140,00
Colline Comasche S.r.l.	13.435.215,00	9.506.493,00	4.219.134,00	2,25	0,062	260.550,00
Livescia S.r.l.	939.038,00	602.852,00	527.041,00	1,14	0,031	16.523,00
Pragma S.p.A.	2.667.814,00	1.443.159,00	39.275,00	36,74	1,007	39.553,00
Sud Seveso Servizi S.p.A.	8.748.166,00	11.634.467,00	2.900.000,00	4,01	0,110	318.872,00
Valbe Servizi S.p.A.	13.728.814,00	8.612.893,00	10.867.672,00	0,79	0,022	236.058,00
Service 24 Idrico S.r.l.	13.768,00	21.083,00	13.739,00	1,53	0,042	578,00
Azienda Servizi Idrici Integrati S.r.l.	112.418,00	98.719,00	49.279,00	2,00	0,055	2.706,00
	<b>70.500.225,00</b>	<b>56.819.059,00</b>				<b>1.523.801,00</b>

Per una valutazione a più ampio raggio sono evidenziate nell'**allegato 1** la futura misura della partecipazione al capitale sociale in Como Acqua di ciascun Comune correlata al concambio determinato da B.D.O. (colonna 1) e la differente partecipazione al capitale sociale in Como Acqua di ciascun Comune correlata al concambio rideterminato dagli scriventi. (colonna 2).

**8. PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA FORMULA ARERA. IL SIGNIFICATO E LA RILEVANZA NELL'ATTRIBUZIONE DEL VALORE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELLE SOT NELL'AMBITO DI OPERAZIONE DI FUSIONE/SCISSIONE**

Come detto l'Advisor, nell'ambito dell'attività di indirizzo e di coordinamento delle operazioni di fusione, ha indicato ai periti che, per determinarne il valore corrente nella valutazione delle immobilizzazioni materiali, avrebbero dovuto richiamarsi alla formula disposta nell'art. 31 dall'All. A della Delibera ARERA, che si trascrive: "Il Valore di Residuo è determinabile attraverso quanto indicato nell'Allegato A, art. 31, della citata Delibera ARERA, alla quale si rimanda integralmente per una corretta ed accurata determinazione del valore medesimo.

Di seguito si fornisce, a titolo indicativo, un estratto del suddetto art. 31 dell'Allegato A, all'interno del quale si definisce che il Valore Residuo del gestore del SII **in caso di subentro** è valorizzato:

a) a partire da un **valore minimo**, pari al Valore Residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come segue:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{j=1963}^a \left[ (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a$$

dove: le grandezze  $IP_{c,t}$ ,  $FA_{IP,c,t}$ ,  $CFP_{c,t}$ ,  $FA_{CFP,c,t}$  e  $LIC^a$  sono definiti al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite **esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente**;

b) fino a un **valore massimo** che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoN<sup>a</sup>, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento."

E' d'uopo precisare che la formula rientra nelle più ampie e specifiche disposizioni del Provvedimento ARERA e, in particolare, l'Allegato A denominato "Metodo tariffario idrico 2016-2016-MTI-2. Schemi obbligatori" ha lo scopo di disciplinare **le modalità tecniche per la determinazione della tariffa da applicare agli utenti**, con l'obiettivo che i dati utilizzati alla base della stessa e tratti dai bilanci e dalla contabilità del gestore siano conformi con le specifiche disposizioni dell'Allegato A stesso, cosicché si possa minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.

Gli articoli dell'Allegato A che attengono al problema, e rilevanti nel contesto delle considerazioni che gli scriventi intendono evidenziare, sono gli articoli 31, 14 e 12.

Si trascrivono di seguito, in successione, per quanto si ritiene utile ai nostri fini:

- l'art. 31 detta la formula con cui si determina il **valore residuo** delle immobilizzazioni materiali del gestione nel caso di **subentro**;
- l'art. 14 precisa come si determina il **valore lordo** delle immobilizzazioni materiali;
- l'art. 12 fissa i parametri (deflatore) per l'**adeguamento monetario** delle immobilizzazioni materiali.

Orbene, gli scriventi si sono posti l'interrogativo, preso atto che è stata **utilizzata la formula dettata dal regolatore** ai fini della determinazione della tariffa per la misura del valore delle immobilizzazioni materiali, nell'ambito della più ampia finalità della determinazione del valore economico della SOT in una operazione di fusione, quale sia l'**estensione dell'efficacia giuridica di detta norma**.

Gli scriventi sono del parere che:

- tutti i valori, compresi quelli relativi alle immobilizzazioni materiali, rappresentati nelle **situazioni patrimoniali** redatte dalle SOT nel contesto dell'operazione di fusione **debbono** essere espressi in conformità alle norme del codice civile sul bilancio di esercizio e ai principi contabili OIC; di conseguenza **anche** la situazione patrimoniale di cui al bilancio 31.12.2017. Detti valori confluiranno **tout court** nella situazione patrimoniale di partenza dell'incorporante Como Acqua S.r.l.;
- l'art. 31 dell'Allegato A della delibera ARERA **non** può influire sulle norme generali codicistiche in tema di formazione del bilancio di esercizio, ovvero sulla situazione patrimoniale ai fini della fusione.

In prima approssimazione, preso atto che il valore economico (patrimonio netto rettificato) di alcune SOT, determinato dagli scriventi in conformità alla tariffa ARERA, è inferiore al valore contabile (patrimonio netto contabile) potrebbe sorgere il dubbio sulla **eventuale esigenza** di procedere, da parte della SOT interessata al problema, alla **svalutazione dei beni** (immobilizzazioni materiali) iscritti nel bilancio di esercizio al valore contabile, per ricondurlo a quello minore determinato dagli scriventi.

Gli scriventi sono del parere che, nella fattispecie delle SOT, **non si ponga** il problema della **"riduzione del valore contabile"** per le seguenti ragioni:

1. il valore ottenuto dagli scriventi è **strettamente e unicamente correlato** alle prescrizioni della formula ARERA già citata specificatamente nelle sue componenti caratteristiche nel paragrafo 4 riguardanti i riferimenti specifici al costo storico da fonti contabili obbligatorie e ai contributi a fondo perso in conto capitale, che generano valori diversi da quelli derivanti dall'applicazione della disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

La logica sottesa alla formula riguarda **solo** la metodologia di determinazione del valore residuo delle immobilizzazioni **ai fini tariffari**, che le SOT hanno ritenuto di utilizzare (scelta non

comune) anche **per un'altra finalità**, ossia per la determinazione del valore effettivo della società ai fini del concambio;

2. se solo in astratto si ponesse il problema, quali beni, in via analitica, nell'ambito delle immobilizzazioni andrebbero sottoposti a svalutazione?

Di seguito, a maggior dettaglio della tabella iniziale (vedi tabella 1 (Tab. 1) paragrafo 4.3), è riportata la seguente tabella (Tab. 6) nella quale sono indicati, per ciascuna SOT, il valore contabile netto delle immobilizzazioni oggetto di perizia tecnica (colonna 1), il valore residuo netto rettificato dagli scriventi (colonna 7), **le ragioni delle differenze** (colonne 3, 5 e 6) imputabili distintamente alla diversa applicazione del deflatore (colonna 3) e allo storno di contributi a fondo perduto in conto capitale (colonna 6).

Tab. 6

Società	1 Valore netto da bilancio 2016	2 Valore Immobilizzazioni da Perizia Tecnica	3 Effetto diverso deflatore	4 Valore ricalcolato con nuovi deflatori	5 Effetto criterio perizia	6 Effetto rilevazione CFP	7 Valore immobilizzazioni da Perizia Tecnica ride terminato dagli scriventi
Alto Lura S.r.l.	12.408.138,00	12.667.088,00	(201.864,00)	12.465.224,00			12.465.224,00
Alto Seveso S.p.A.	2.934.083,00	10.707.241,00		10.707.241,00	(8.795.303,00)	(1.255.792,00)	656.146,00
Antiga S.p.A	2.203.937,00	1.392.652,00	(188.957,00)	1.203.695,00			1.203.695,00
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.	16.024.985,00	19.845.188,00	(4.086.292,00)	15.758.896,00		(3.047.091,00)	12.711.805,00
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	3.159.187,00	4.241.152,00	(451.393,00)	3.789.759,00		(230.737,00)	3.559.022,00
Colline Comasche S.r.l.	12.238.067,00	15.960.969,00		15.960.969,00		(8.184.050,00)	7.776.919,00
Livescia S.r.l.	476.855,00	865.005,00	(557.800,00)	307.205,00		(169.765,00)	137.440,00
Pragma S.p.A.	3.046.219,00	4.906.411,00	(1.179.026,00)	3.727.385,00		(1.647.636,00)	2.079.749,00
Sud Seveso Servizi S.p.A.	8.595.697,00	13.061.553,00	(2.549.866,00)	10.511.687,00			10.511.687,00
Valbe Servizi S.p.A.	12.520.000,00	10.538.858,00	(3.469.582,00)	7.069.276,00			7.069.276,00
Service 24 Idrico S.r.l.	85.253,00	94.324,00	(33.623,00)	60.701,00			60.701,00
Azienda Servizi Idrici Integrati S.r.l.	52.152,00	52.272,00	(10.281,00)	41.991,00			41.991,00
	<b>73.744.573,00</b>	<b>94.332.713,00</b>	<b>(12.728.684,00)</b>	<b>81.604.029,00</b>	<b>(8.795.303,00)</b>	<b>(14.535.071,00)</b>	<b>58.273.655,00</b>

**Note alla tabella:** dalla lettura emerge con chiarezza **l'effetto rilevante** che hanno **i contributi a fondo perduto** per complessivi euro 14.535.071,00 (colonna 6) sul valore rideterminato dagli scriventi rispetto al valore attribuito dai periti tecnici e al **valore netto contabile delle immobilizzazioni**.

Gli scriventi si sono posti un **ulteriore problema** con riguardo a quali valori, **contabili/di bilancio** o **extracontabili**, debba far riferimento il gestore Como Acqua S.r.l. per la determinazione della tariffa, preso atto che i valori del patrimonio rettificato a fusione avvenuta, e determinati in conformità alle disposizioni tariffarie, sono **diversi** rispetto a quelli contabili/di bilancio espressi dalle situazioni patrimoniali delle SOT, redatte a sensi dell'art. 2501-*quater*, e aggregate in Como Acqua S.r.l. con l'atto di fusione.

Al fine di pervenire a soluzione corretta gli scriventi hanno suggerito alla società Como Acqua S.r.l. di richiedere parere legale in proposito.

## **9. COSTATAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI**

Il risultato che è emerso dal processo di revisione effettuato dagli scriventi comporta una riflessione da parte di ciascun Organo Amministrativo delle SOT al fine di assumere le dovute decisioni.

Gli scriventi hanno affrontato sul piano giuridico, sentito anche il parere del notaio, la possibilità di mantenere in essere e concludere il processo di fusione/scissione in corso.

La fattibilità teorica sussiste alle seguenti condizioni:

1. con riferimento all'utilizzo della situazione patrimoniale al 31.12.2016 vi è la necessità, essendo trascorsi alcuni mesi ed essendo ora "tempo" di bilancio al 31.12.2017, che i periti contabili precisino che dal 31.12.2016 ad oggi non sono intervenuti fatti che hanno modificato in misura degna di nota il patrimonio netto della società.  
È necessario altresì che l'anzidetta dichiarazione, che costituisce precisazione a supporto e complemento dell'esistente perizia di stima, sia effettuata al massimo entro il 31.05.2018 e che nessuna SOT abbia formalmente approvato in sede assembleare entro tale data il bilancio al 31.12.2017;
2. che le SOT che ad oggi non hanno approvato il progetto di fusione in corso vi provvedano sempre entro il 31.05.2018.

In aggiunta ai precedenti punti 1 e 2 deve essere considerato quale parte integrante, il "rapporto di cambio" che, alla luce delle determinazioni degli scriventi contenute nella presente relazione, evidenziano differenti valori rispetto a quelli determinati dalla B.D.O. e utilizzati nell'ambito del progetto di fusione in corso.

Su quest'ultimo tema ogni decisione compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Como Acqua e ai soci delle SOT.

Nell'ipotesi in cui le SOT assumessero decisione diversa, ossia di considerare quale riferimento per il concambio le determinazioni degli scriventi, si pone l'esigenza **urgente del riavvio dell'operazione di fusione**, prestando attenzione ai seguenti riferimenti puntuali:

- redazione di situazione patrimoniale, ovvero alla data del **31.12.2017** utilizzando, come prevede la legge, il bilancio di esercizio alla stessa data approvato da ciascuna SOT e redatto, **in continuità** con i bilanci precedenti, secondo i comuni criteri previsti dal codice civile e dai principi contabili;
- **revisione delle perizie tecniche** mediante condivisione da parte dei periti tecnici delle indicazioni fornite dagli scriventi;
- conseguente **revisione delle perizie di stima (contabile)** ai fini della determinazione del valore economico di ciascuna SOT con recepimento **sia** dei nuovi valori delle immobilizzazioni

materiali rideterminati dagli scriventi e condivisi dai periti tecnici, **sia** dei valori monetari tratti dal bilancio redatto al 31.12.2017.

Sul piano operativo sono, di seguito, indicati i relativi adempimenti societari che deve seguire ciascuna SOT per eseguire l'operazione di fusione/scissione in Como Acqua, attuata mediante l'**aggiornamento** delle diverse componenti che caratterizzano l'operazione stessa.

## **10. ADEMPIMENTI FUSIONE/SCISSIONE DELLE SOT IN COMO ACQUA S.R.L.**

Su tali premesse gli scriventi indicano, di seguito, il cronoprogramma che può essere ipotizzato di massima per l'operazione di fusione, partendo dal presupposto che i bilanci di ciascuna SOT siano approvati dagli organi amministrativi entro il 30.04.2018:

- predisposizione e approvazione da parte degli organi amministrativi di ciascuna SOT di situazione patrimoniale, quale componente del bilancio di esercizio al 31.12.2017, **entro il 30.04.2018;**
- perizie di stima revisionate ai fini della determinazione del rapporto di cambio **entro il 25.05.2018;**
- aggiornamento del progetto di fusione/scissione, unitamente alla relazione dell'Organo Amministrativo che illustri e giustifichi la fusione/scissione sotto il profilo giuridico ed economico; relativa approvazione da parte dell'organo amministrativo di ciascuna SOT; convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per le decisioni in ordine alla fusione/scissione; il tutto **entro il 15.06.2018;**
- aggiornamento della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio **entro il 25.06.2018;**
- deposito del progetto di fusione/scissione presso il registro delle imprese, o pubblicazione sul sito internet e deposito del progetto di fusione/scissione, con la documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies*, presso le SOT 30 giorni prima dell'assemblea: **entro il 28.06.2018;**
- assemblee straordinarie di fusione/scissione, da tenersi dopo 30 giorni dal deposito del progetto di fusione/scissione, stimata indicativamente il **30.07.2018**. Registrazione a cura del Notaio **entro il 09.08.2018;**
- predisposizione dell'atto di fusione decorsi 60 giorni dalla registrazione delle delibere assembleari: **stimato intorno al 15.10.2018;**
- registrazione atto di fusione/scissione a cura del notaio. Da tale data la fusione/scissione diventa efficace.

N.B. La cronologia sopra prevista con la buona volontà di tutti può essere **ristretta**, così da concludere il tutto **entro il 30.09.2018**.

In fede

Prof. Angelo Palma



Dott. Silvio Cerruti



Allegato 1: misura della partecipazione al capitale sociale in Como Acqua di ciascun Comune.

**Allegato 1 alla Relazione relativa alla fusione/scissione Como Acqua S.r.l.**

<b>Socio</b>	<b>SOT</b>	<b>1 Aumento di capitale in Como Acqua S.r.l. (B.D.O)</b>	<b>2 Aumento di capitale in Como Acqua S.r.l. (Periti)</b>
Unione dei Comuni della Tremezzina	ASII	313	283
Porlezza	ASII	259	234
Gravedona ed Uniti	ASII	246	223
Dongo	ASII	212	192
Unione dei Comuni Lario e Monti	ASII	199	180
Menaggio	ASII	186	168
Bellagio	ASII	175	159
Carlazzo	ASII	167	151
SanSiro	ASII	106	96
SanFedele	ASII	102	93
Valsolda	ASII	95	86
Domaso	ASII	86	78
Grandola ed Uniti	ASII	75	68
Carate Urio	ASII	71	64
Pianello del Lario	ASII	59	54
Musso	ASII	59	53
Comune di Mezzegra	ASII	58	53
Castiglione D'Intelvi	ASII	58	53
Schignano	ASII	54	49
Plesio	ASII	49	44
Vercana	ASII	44	40
Cremia	ASII	43	39
Argegno	ASII	42	38
Stazzona	ASII	38	34
Sala Comacina	ASII	35	32
Dizzasco	ASII	34	31
Cerano D'Intelvi	ASII	33	30
Casasco D'Intelvi	ASII	24	21
Bene Lario	ASII	19	17
Pigra	ASII	16	15
Dosso del Liro	ASII	16	15
Blessagno	ASII	16	14
		<b>2.987</b>	<b>2.706</b>
Lurate Caccivio	Alto Lura	66.528	65.416
Olgiate Comasco	Alto Lura	38.895	38.245
Villa Guardia	Alto Lura	37.555	36.928
Bulgarograsso	Alto Lura	27.696	27.233
Oltrona San Mamette	Alto Lura	13.837	13.606
Colverde	Alto Lura	10.425	10.251
Beregazzo con Figliaro	Alto Lura	8.625	8.481
Solbiate	Alto Lura	5.778	5.681
		<b>209.339</b>	<b>205.840</b>

<b>Socio</b>	<b>SOT</b>	<b>1</b> <b>Aumento di</b> <b>capitale in</b> <b>Como Acqua</b> <b>S.r.l. (B.D.O)</b>	<b>2</b> <b>Aumento di</b> <b>capitale in</b> <b>Como Acqua</b> <b>S.r.l. (Periti)</b>
Appiano Gentile	Antiga	26.439	21.957
Fenegrò	Antiga	9.013	7.485
Veniano	Antiga	8.546	7.097
Limido Comasco	Antiga	8.079	6.709
Cirimido	Antiga	7.478	6.210
Lurago Marinone	Antiga	7.211	5.988
		<b>66.765</b>	<b>55.446</b>
Lurate Caccivio	Colline Comasche	48.589	28.018
Ceremate-Farmacia Comunale	Colline Comasche	42.515	24.516
Fino Mornasco	Colline Comasche	40.828	23.543
Uggiate Trevano	Colline Comasche	36.538	21.070
Villa Guardia	Colline Comasche	31.043	17.901
Cadorago	Colline Comasche	31.043	17.901
Faloppio	Colline Comasche	26.653	15.369
Capiago Intimiano	Colline Comasche	23.260	13.412
Guanzate	Colline Comasche	22.270	12.842
Casinate con Bernate	Colline Comasche	20.245	11.674
Vertemate con Minoprio	Colline Comasche	17.883	10.312
Bizzarrone	Colline Comasche	14.689	8.470
Cucciago	Colline Comasche	14.509	8.367
Bulgarograsso	Colline Comasche	14.172	8.172
Luisago	Colline Comasche	11.135	6.421
Ronago	Colline Comasche	11.114	6.409
Cassina Rizzardi	Colline Comasche	10.730	6.187
Senna Comasco	Colline Comasche	9.110	5.253
Drezzo	Colline Comasche	7.638	4.404
Valmorea	Colline Comasche	5.621	3.242
Albiolo	Colline Comasche	5.007	2.887
Cagno	Colline Comasche	4.176	2.408
Rodero	Colline Comasche	2.340	1.350
Olgiare Comasco	Colline Comasche	643	371
Montorfano	Colline Comasche	22	13
Castelnuovo Bozzente	Colline Comasche	22	13
Beregazzo conigliaro	Colline Comasche	22	13
Oltrona San Mamette	Colline Comasche	22	13
		<b>451.838</b>	<b>260.550</b>
Mariano Comense	Pragma	65.938	26.135
Carugo	Pragma	4.741	1.879
Figino Serenza	Pragma	4.736	1.877
Alzate Brianza	Pragma	4.454	1.765
Brenna	Pragma	4.058	1.608
Anzano del Parco	Pragma	4.050	1.605

Socio	SOT	1 Aumento di capitale in Como Acqua S.r.l. (B.D.O)	2 Aumento di capitale in Como Acqua S.r.l. (Periti)
Arosio	Pragma	3.994	1.583
Lurago D'Erba	Pragma	2.874	1.139
Lambrugo	Pragma	2.518	998
Albese con Cassano	Pragma	2.429	963
		<b>99.793</b>	<b>39.553</b>
Lipomo	Service 24	461	235
Tavernerio	Service 24	458	234
Orsenigo	Service 24	214	109
		<b>1.132</b>	<b>578</b>
Cantù	Sud Seveso	186.070	171.235
Capiago Intimiano	Sud Seveso	27.720	25.510
Figino Serenza	Sud Seveso	27.373	25.191
Vertemate con Minoprio	Sud Seveso	21.483	19.770
Carimate	Sud Seveso	21.483	19.770
Cucciago	Sud Seveso	17.671	16.262
Novedrate	Sud Seveso	16.285	14.987
Senna Comasco	Sud Seveso	11.781	10.842
Casinate con Bernate	Sud Seveso	7.276	6.696
Como	Sud Seveso	5.890	5.421
Fino Mornasco	Sud Seveso	3.465	3.189
		<b>346.499</b>	<b>318.872</b>
Cassina Rizzardi	Livescia	16.698	8.245
Fino Mornasco	Livescia	12.345	6.095
Villa Guardia	Livescia	4.420	2.183
		<b>33.463</b>	<b>16.523</b>
Montano Lucino	Alto Seveso	55.108	11.987
Como	Alto Seveso	53.424	11.621
San Fermo della Battaglia	Alto Seveso	50.442	10.972
Villa Guardia	Alto Seveso	29.073	6.324
Grandate	Alto Seveso	27.168	5.910
Casinate con Bernate	Alto Seveso	23.164	5.039
Fino Mornasco	Alto Seveso	18.857	4.102
Luisago	Alto Seveso	18.857	4.102
		<b>276.093</b>	<b>60.056</b>
		<b>***</b>	
Erba	ASIL	135.569	82.996
Canzo	ASIL	38.072	23.308
Albavilla	ASIL	33.956	20.788
Ponte Lambro	ASIL	32.885	20.132
Merone	ASIL	27.568	16.877

<b>Socio</b>	<b>SOT</b>	<b>1</b> <b>Aumento di</b> <b>capitale in</b> <b>Como Acqua</b> <b>S.r.l. (B.D.O)</b>	<b>2</b> <b>Aumento di</b> <b>capitale in</b> <b>Como Acqua</b> <b>S.r.l. (Periti)</b>
Asso	ASIL	26.068	15.959
Eupilio	ASIL	18.822	11.523
Valbrona	ASIL	18.650	11.418
Monguzzo	ASIL	14.277	8.741
Caslino D'Erba	ASIL	13.891	8.504
Anzano del Parco	ASIL	12.519	7.664
Longone al Segrino	ASIL	11.319	6.929
Castelmarte	ASIL	8.703	5.328
Alserio	ASIL	8.189	5.013
Proserpio	ASIL	7.074	4.331
Sormano	ASIL	5.274	3.228
Barni	ASIL	3.987	2.441
Lasnigo	ASIL	3.301	2.021
Caglio	ASIL	3.216	1.969
Magreglio	ASIL	3.087	1.890
Rezzago	ASIL	2.315	1.417
		<b>428.743</b>	<b>262.479</b>
Cantù	Canturina Servizi	<b>76.180</b>	<b>65.140</b>
Mariano Comense	Valbe	97.170	66.803
Inverigo	Valbe	39.216	26.961
Cantù	Valbe	28.759	19.771
Carugo	Valbe	28.759	19.771
Lurago D'erba	Valbe	27.016	18.573
Arosio	Valbe	25.709	17.674
Albese con Cassano	Valbe	23.966	16.476
Alzate Brianza	Valbe	19.172	13.181
Montorfano	Valbe	15.251	10.485
Lambrugo	Valbe	12.636	8.687
Brenna	Valbe	10.458	7.190
Albavilla	Valbe	9.586	6.590
Orsenigo	Valbe	5.665	3.894
		<b>343.362</b>	<b>236.058</b>
Aumento Capitale Sociale Como Acqua S.r.l.		2.336.194	1.523.801
Capitale sociale Como Acqua		33.471	33.471
<b>Capitale sociale post operazione Como Acqua S.r.l.</b>		<b>2.369.664</b>	<b>1.557.272</b>